



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 67/36 DEL 31.12.2020

**Oggetto:** Opere di mitigazione del rischio idraulico del Comune di Olbia. Proponente: Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nella regione Sardegna. Procedura di V.I.A. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il comune di Olbia (proponente) ha presentato in data 11.2.2016, e regolarizzato il 25.2.2016, l'istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) per l'intervento "Opere di mitigazione del rischio idraulico del Comune di Olbia", riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7, lettera o) ("Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua"), dell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006. Per detta tipologia la normativa prevede lo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, ma il proponente, stante la complessità dell'intervento, ha volontariamente richiesto l'attivazione della procedura di VIA per l'ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale.

L'Assessore, rinviando per maggiori dettagli agli allegati tecnici, rammenta che l'intervento in discussione, che ha la finalità di mitigare il rischio idraulico della città di Olbia, interessata nel novembre 2013 dall'evento alluvionale Cleopatra per le piene dei rii San Nicola, Gadduresu e Seligheddu e dei relativi affluenti minori, prevede una serie di interventi di sistemazione idraulica, tra cui quattro vasche di laminazione, lungo le aste fluviali dei tre corsi d'acqua principali che attraversano il centro urbano.

Il progetto, il cui costo complessivo è stato stimato in euro 151.500.000, è stato suddiviso nei seguenti quattro lotti funzionali:

1. Lotto I Aree di laminazione e opere improprie
2. Lotto II Riu San Nicola
3. Lotto III Riu Gadduresu
4. Lotto IV Riu Seligheddu.

Durante l'iter istruttorio della VIA tra le opere da valutare sono state ricomprese anche le seguenti infrastrutture, nonostante facciano capo alla società RFI, per un importo stimato in euro 7.453.329,47:

- ponte n. 3 sul Rio Seligheddu



- ponte n. 16 sul diversivo riu Paule Longa e sul tratto terminale del riu Tannaule
- ponte n. 18 sul canale denominato "Diversivo Tannaule - Paule Longa".

Per quanto riguarda la programmazione degli interventi, il proponente ha previsto lo svolgimento simultaneo dei lavori relativi ai quattro lotti, per una durata stimata in quattro anni.

Gli interventi, suddivisi in base ai bacini imbriferi e alle aste fluviali Riu San Nicola, Riu Gadduresu e Riu Seligheddu e rispettivi affluenti, consistono nelle opere di seguito sommariamente descritte:

Rio San Nicola e affluenti:

- a) realizzazione di due vasche di laminazione in linea sul rio San Nicola e sul rio Abba Fritta, suo affluente in sinistra idraulica, al fine di laminare la portata di piena duecentennale in arrivo da monte e di rilasciare a valle una portata corrispondente ad un tempo di ritorno di 50 anni;
- b) adeguamento delle sezioni del Rio San Nicola e degli affluenti;
- c) realizzazione di un canale diversivo per l'affluente Zozò, della lunghezza di 728.58 m;
- d) attraversamenti/opere improprie: il tratto di San Nicola oggetto di intervento è interessato dall'attraversamento di 7 ponti carrabili (più una passerella pedonale); alcuni di essi saranno demoliti, alcuni adeguati, e altri attraversamenti saranno di nuova realizzazione;
- e) sbancamento alla foce del rio San Nicola per un tratto di circa 40 m;
- f) interventi sulla viabilità.

Rio Gadduresu e affluenti:

- a) adeguamento delle sezioni del Riu Gadduresu per una lunghezza di 1310 m;
- b) realizzazione di un canale scolmatore della lunghezza di 853 metri;
- c) adeguamento della sezione idraulica del rio Isticadeddu;
- d) sistemazione del rio Gadduresu a valle dello scolmatore fino alla foce;
- e) realizzazione di un nuovo canale (scolmatore Amba Alagi) della lunghezza di 460 m;
- f) attraversamenti/opere improprie: il tratto di Gadduresu oggetto di intervento è interessato dall'attraversamento di 11 ponti; alcuni di essi saranno demoliti, alcuni adeguati, e altri attraversamenti saranno di nuova realizzazione;
- g) interventi sulla viabilità e sui sottoservizi.

Rio Seligheddu e affluenti:



- a) realizzazione di due vasche di laminazione in linea sul rio Seligheddu dimensionate per laminare la portata di piena duecentennale in arrivo da monte e rilasciare a valle una portata pari a 50 anni di tempo di ritorno;
- b) adeguamento delle sezioni del Rio Seligheddu e dei suoi affluenti di monte:
  - adeguamento dell'asta principale del Riu Seligheddu per una lunghezza di circa 4.000 metri;
  - adeguamento delle sezioni dei due tratti di collegamento tra le vasche di laminazione e l'asta principale del riu Seligheddu, della lunghezza rispettivamente di 1.169 metri e 1.203 metri;
  - adeguamento delle sezioni fluviali del riu Ua Niedda, per una lunghezza di circa 2.400 metri;
  - realizzazione del canale scolmatore Isticadeddu, della lunghezza complessiva di 1.291 metri;
- c) adeguamento del tracciato e delle sezioni del rio Pasana, affluente di destra del riu Seligheddu, per una lunghezza di 670 metri;
- d) realizzazione del diversivo "riu Tannaule – rio Paule Longa", dello sviluppo di 1.576 m;
- e) attraversamenti/opere improprie: il tratto del rio Seligheddu e dei suoi affluenti/diversivi oggetto di intervento è interessato dall'attraversamento di 26 ponti; alcuni di essi saranno demoliti, alcuni adeguati, e altri attraversamenti saranno di nuova realizzazione;
- f) adeguamento dei sottoservizi in corrispondenza degli attraversamenti oggetto di intervento.

L'intervento comporta complessivamente la movimentazione di circa 1.850.000 m<sup>3</sup> di terre e rocce da scavo, per la gestione di una parte delle quali il proponente ha predisposto una "Relazione sulla gestione delle materie". A tale proposito, lo SVA, con nota n. 3291 del 12.2.2019, stante l'entrata in vigore, nell'agosto 2017, del DPR 13.6.2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo che tra l'altro ha abrogato il D.M. n. 161 del 10.8.2012) ha chiesto al proponente di valutare l'opportunità di predisporre il Piano di Utilizzo (PdU) delle terre e rocce da scavo ai sensi del nuovo Decreto. Tale proposta non è stata accolta dal proponente.

È da precisare che l'approvazione del PdU, predisposto ai sensi del D.M. n. 161/2012, è di competenza della Giunta Regionale (Autorità Competente) nell'ambito del procedimento di VIA.

In merito all'iter, l'Assessore fa presente che il procedimento, disciplinato dalla Delib.G.R. n. 34/33 del 2012, è stato avviato il 25 febbraio 2016 col deposito della prescritta documentazione e delle pubblicazioni di rito.

In data 4 aprile 2016, previo accordo con il comune di Olbia - proponente, si è svolto un sopralluogo nelle aree d'intervento, cui hanno partecipato i funzionari dello SVA e del Gruppo di lavoro costituito presso la Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente (SVA, STNPF, DTS-A.R.P.A.S.), i



rappresentanti del Comune di Olbia, dell'Ufficio del Commissario contro il dissesto idrogeologico in Sardegna e dell'A.R.P.A.S.

Il 5 aprile 2016 si è svolta la presentazione al pubblico (presso l'Aula Consiliare del Comune di Olbia, in Via Macerata – Loc. “Poltu Quadu”) del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), cui hanno partecipato numerosi cittadini e rappresentanti di Comitati locali (complessivamente circa 120 persone) che hanno esposto diverse osservazioni in ordine all'analisi delle alternative alla proposta in esame, dei potenziali impatti derivanti dalla realizzazione delle vasche di laminazione, dall'allargamento dei canali e delle criticità in ordine agli espropri.

In particolare, è stato evidenziato che la realizzazione dei nuovi canali e l'allargamento di quelli esistenti, con importi molto elevati, non garantiranno un'adeguata mitigazione del rischio idraulico, determinando numerosi espropri di terreni e fabbricati. Inoltre il rischio, durante le lavorazioni, a fine lavori e in caso di alluvioni, subirà, per le abitazioni prossime alle opere, un notevole incremento. Nel documento "Olbia Sicura", consegnato in occasione della presentazione al pubblico, sono stati evidenziati i rilevanti impatti e i disagi causati dalla contemporanea presenza di cantieri diffusi su tutto l'abitato e conseguenti alla realizzazione di un progetto che presenta costi eccessivi a fronte di altre possibili alternative meno onerose.

Prosegue l'Assessore riferendo che a seguito della presentazione pubblica, il Comune di Olbia, con nota prot. n. 35223 del 14.4.2016 (prot. DGA n. 7422 di pari data), ha richiesto allo SVA una sospensione dei termini per la convocazione della conferenza di servizi istruttoria inerente al procedimento di VIA, motivata dalla necessità di approfondire adeguatamente le osservazioni emerse durante il sopralluogo e la presentazione pubblica del 4 e 5 aprile 2016, anche al fine di un eventuale adeguamento della proposta progettuale e dello studio di impatto ambientale già depositati.

Lo SVA, con nota prot. DGA n. 7975 del 22.4.2016, ha accolto detta richiesta e stabilito in sei mesi il termine per la consegna degli elaborati (l scadenza: 11.10.2016). Inoltre, considerate le ragioni addotte dal proponente e i rilievi dei diversi Enti presenti agli incontri del 4 e 5 aprile, nonché le osservazioni pervenute, ha invitato il medesimo proponente a “[...] voler considerare l'eventualità del ritiro della istanza di V.I.A. e della documentazione a corredo data la sostanzialità delle modifiche da apportare al progetto che fanno presupporre, sin d'ora, la necessità di nuove fasi di pubblicità e consultazione.”



Il comune di Olbia - proponente, con nota a firma del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio – Edilizia Privata e pubblica n. 52571 del 3.6.2016 (prot. DGA n. 10902 del 6.6.2016), si è impegnato a inviare le integrazioni progettuali entro e non oltre i sei mesi (l scadenza: 11.10.2016) assegnati dallo SVA con la nota prot. DGA n. 7975 del 22.4.2016, significando "[...]" che anche all'esito di un primo esame delle osservazioni, le integrazioni progettuali non comporteranno modifiche sostanziali alle scelte progettuali già assunte sul progetto definitivo oggetto di valutazione di impatto ambientale".

L'Assessore riferendosi al lungo e complesso carteggio intercorso tra lo SVA e il proponente, pur rinviando per i dettagli agli allegati documentali, ricorda che, durante la sospensione, il procedimento di VIA ha avuto i seguenti sviluppi:

1. con l'Ordinanza n. 243/1 del 2.3.2016, il Presidente della Regione Sardegna, in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ha nominato l'Assessore regionale dei lavori pubblici Soggetto Attuatore dell'Accordo di Programma stipulato in data 4 novembre 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e la Regione Sardegna;
2. il Sindaco del comune di Olbia, con nota prot. 88614 del 22.9.2016 (prot. DGA n. 18073 di pari data), ha convocato una "Conferenza di consenso", in data 7.10.2016, "[...] al fine di approfondire le tematiche relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza della città, esaminare i progetti in possesso dell'Amministrazione ed eventuali ulteriori ipotesi progettuali".;
3. con nota prot. n. 1312 del 27.09.2016 (prot. DGA n. 18439 del 28.9.2016), il Soggetto Attuatore per il Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nella regione Sardegna chiede chiarimenti al Comune di Olbia-proponente sulla predetta "Conferenza di consenso" (di cui alla nota prot. 88614 del 22.09.2016);
4. con nota prot. 91280 del 29.9.2016 (prot. DGA n. 18597 in pari data), il proponente, al fine di approfondire l'analisi delle alternative, chiede allo SVA la proroga della sospensione del procedimento di V.I.A. per ulteriori 6 mesi;
5. con nota prot. 99902 del 19.10.2016 (prot. DGA n. 20157 del 20.10.2016), il comune di Olbia - proponente, richiamata anche la precedente nota prot. 91280 del 29.9.2016, riferisce quanto emerso durante la Conferenza di Consenso del 7 ottobre 2016 in merito alle possibili alternative al progetto in corso di istruttoria VIA, comunicando, inoltre, la rinuncia alla richiesta



- di proroga di cui alla citata nota prot. n. 91280 e il "[...] ritiro della dell'istanza e della relativa documentazione concernente il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della Delib.G.R. n. 34/33 del 2012, per l'intervento denominato "Opere e interventi di mitigazione del rischio idraulico del Comune di Olbia" avviato in data 25 febbraio 2016 [...]";
6. con nota prot. n. 1412 del 21.10.2016 (prot. DGA n. 20332 in data 24.10.2016), il Soggetto attuatore (proponente subentrato):
- 6.1 trasmette l'Ordinanza n. 1411/8 del 21.10.2016 che dispone:
- 6.1.1 la revoca dell'Ordinanza di avalimento del Comune di Olbia n. 304/31 del 10.3.2016 e la risoluzione della Convenzione n. 378/2 del 30.03.2016, con la quale il Commissario di Governo ha affidato al comune di Olbia la delega delle funzioni amministrative per la realizzazione dell'intervento "20IR007/G4 – Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto I";
- 6.1.2 il subentro dell'Ufficio di Supporto[3] del Commissario di Governo nelle funzioni prima delegate al Comune di Olbia, ed in particolare nelle attività relative al procedimento di VIA sull'intervento in oggetto (Ordinanza n. 303/2 del 10.03.2016 del Presidente della Regione Sardegna, in qualità di Commissario di Governo);
- 6.2 chiede allo SVA, stante la complessità delle opere in progetto, di accogliere "[...] la presente richiesta di sospensione di ulteriori 6 mesi del termine per la convocazione della conferenza istruttoria, motivata dalla necessità di procedere ad approfondimenti tecnici attraverso analisi anche strumentali sul campo, al fine di determinare le caratteristiche dei terreni di sedime delle stesse opere, che non sono stati eseguiti dall'Amministrazione Comunale e di approfondire ulteriormente le analisi sulle possibili alternative progettuali.>>, considerato l'atto di ritiro dell'istanza di VIA (nota prot. n. 99092 del 19.10.2016 del Sindaco del comune di Olbia) <<[...] non compatibile con le esigenze di celerità del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e di approvazione del progetto definitivo dell'intervento previsto nell'Accordo di Programma del 4 novembre 2015 [...]";
7. con nota prot. n. 1492 del 28.10.2016 (prot. DGA n. 20843 in pari data), sottoscritta dal



Direttore del Servizio Opere Idriche e idrogeologiche (S.O.I.), l'Ufficio di supporto del Commissario, ha trasmesso allo SVA l'Ordinanza n. 1459/9 del 25.10.2016 con cui il Soggetto attuatore del Commissario ha disposto l'avvalimento del personale dell'Ufficio tecnico del Comune di Olbia che sino ad allora aveva partecipato alla redazione del progetto.

Lo SVA, con nota prot. DGA n. 20854 del 28.10.2016, ha preso atto di quanto disposto dal Soggetto attuatore, accogliendo la seconda richiesta di proroga di sospensione del procedimento VIA per ulteriori 6 mesi (II scadenza: 9.4.2017).

Il Soggetto attuatore, stante la necessità di procedere ad approfondimenti tecnici attraverso analisi anche strumentali sul campo, al fine di determinare le caratteristiche dei terreni di sedime delle stesse opere, che non sono stati eseguiti dall'Amministrazione Comunale e di approfondire ulteriormente le analisi sulle possibili alternative progettuali, con nota prot. n. 536 del 21.3.2017 (prot. DGA n. 5867 di pari data) ha richiesto allo SVA di sospendere di ulteriori 6 mesi il termine per la convocazione della conferenza istruttoria VIA.

Lo SVA, con nota prot. DGA n. 7111 del 5.4.2017, ha accolto la nuova richiesta di proroga di sospensione del procedimento VIA per ulteriori 6 mesi (III scadenza: 6.10.2017).

Il Soggetto Attuatore, con la nota 925 del 25.5.2017 (prot. DGA 11015 del 26.2.2017), ha informato lo SVA:

- a) di aver richiesto al M.A.T.T.M. e alla Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico di potersi avvalere del supporto dell'Agenzia INVITALIA per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei lavori relativi alle indagini geognostiche e di caratterizzazione relative agli interventi di adeguamento dei canali che attraversano il centro abitato di Olbia (note prot. n. 206 del 21.3.2017, n. 445 del 16.3.2017);
- b) che non avendo avuto riscontro in merito al punto a. "[...] stante l'urgenza di procedere senza ulteriore indugio nello svolgimento delle attività propedeutiche alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale in itinere [...]", con nota n. 887 del 22.5.2017 ha disposto di "[...] dare corso alle ulteriori procedure di affidamento dei lavori di indagine geognostica e di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo relative agli altri tre lotti ricompresi nella parte programmatica del D.P.C.M. 15 settembre 2015 con il supporto degli uffici dell'Amministrazione regionale."



Alle comunicazioni appena citate, ha fatto seguito la nota prot. n. 1635 del 11.10.2017 (prot. DGA n. 21245 in pari data) con la quale il Soggetto Attuatore ha reiterato la richiesta di sospensione di ulteriori 6 mesi del termine per la convocazione della conferenza istruttoria VIA, stante la necessità di procedere agli approfondimenti geognostici richiesti, tenuto conto della complessità delle opere in progetto e i tempi resisi necessari per la redazione dei progetti e per le relative procedure di affidamento dei lavori relativi alle indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale.

L'Assessore prosegue facendo presente che il Soggetto Attuatore, con nota prot. n. 1740 del 20.10.2017 (prot. DGA n. 22122 di pari data), ha convocato un incontro in data 23.10.2017 per analizzare lo stato d'avanzamento del procedimento di VIA, sebbene lo stesso, a tale data, fosse ancora sospeso su propria richiesta. Con ulteriore nota prot. n. 1899 del 16.10.2017 (prot. DGA n. 24129 del 16.11.2017), il Soggetto Attuatore ha esplicitato, col supporto di una relazione recante "Relazione di sintesi sulle attività svolte dall'ufficio commissariale", le motivazioni della predetta ulteriore richiesta di proroga.

Lo SVA, riferisce l'Assessore, col consueto spirito di leale collaborazione ha partecipato agli incontri, anche fornendo i chiarimenti necessari e ha accolto la richiesta della quarta proroga di sospensione del procedimento di VIA per ulteriori 6 mesi (IV scadenza: 4.4.2018), formalizzando il riscontro con lettera prot. DGA n. 25227 del 29.11.2017.

Intanto, il Sindaco del comune di Olbia, con nota prot. n. 21847 del 19.2.2018 (prot. DGA n. 4199 il 22.2.2018), ha informato che:

- a) "[...] con Delib.C.C. n. 10 del 12.02.2018 ha individuato e approvato la soluzione alternativa più efficace sotto il profilo della sicurezza della città nonché sotto quello tecnico-economico.";
- b) con nota prot. n.21646 del 19.02.2018 "è stata richiesta al Commissario, la sospensione del procedimento in corso, relativo alla V.I.A. delle opere di mitigazione del rischio idraulico del comune di Olbia, di cui alla delibera di CC n. 57 del 22/05/2015 e Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n.1 del 26/05/2015;
- c) con nota prot. n. 21661 del 19.2.2018 è stato richiesto alla Direzione generale dell'Agenzia Regionale Distretto Idrografico della Sardegna, di avviare l'istruttoria della soluzione alternativa al "Piano Mancini", approvata con Delibera del CC n. 10 del 12.2.2018".

A completamento, il comune di Olbia ha trasmesso allo SVA, per gli adempimenti di competenza, la citata Deliberazione n. 10 del 12.2.2018 e gli elaborati progettuali relativi alla proposta alternativa di





cui sopra (nota n. 27651 del 2.3.2018 acquisita al prot. DGA n. 5217 il 5.3.2018), prontamente inviati dallo SVA al Commissario di Governo per le valutazioni/controdeduzioni di competenza.

L'Assessore riferisce dello scambio di comunicazioni tra l'Amministrazione comunale di Olbia e il Soggetto Attuatore. Quest'ultimo, con lettera 473 del 5.3.2018 (prot. DGA n. 5249 di pari data), ha comunicato di non poter accogliere la richiesta del Comune di procedere 2[...] all'immediata sospensione di tutte le attività connesse all'approvazione e all'attuazione delle opere comprese nel suddetto Quadro" e "di procedere ad una attenta valutazione della nuova soluzione alternativa", dichiarando che "[...] proseguirà con le attività in atto, nel rispetto degli atti di indirizzo e normativi su richiamati, adottando tutti gli strumenti consentiti e ponendo in essere tutte le azioni necessarie a garantire il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico previste nell'Accordo medesimo, avvalendosi, laddove necessario, dei poteri ad esso attribuiti per addivenire alla più celere attuazione degli stessi". Il Sindaco del Comune di Olbia, con nota prot. n. 28922 del 6.3.2018 (prot. DGA n. 5458 del 7.3.2018), indirizzata per conoscenza allo SVA, ha chiesto al Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sardegna di convocare urgentemente un tavolo tecnico "[...] al quale, unitamente ai tecnici regionali, l'Amministrazione Comunale parteciperà con i propri tecnici e consulenti", per un confronto/valutazione tecnico/economica delle proposte progettuali agli atti.

Inoltre, con la motivazione della necessità di dover esaminare la soluzione alternativa presentata dal Comune di Olbia, il Soggetto Attuatore con nota n. 638 del 4.4.2018 (prot. DGA 7583 del 5.4.2018) ha chiesto allo SVA un'ulteriore proroga per il deposito della documentazione inerente al procedimento di VIA, indicando la data del 30.6.2018 quale termine ultimo per la consegna.

Preso atto delle motivazioni addotte dal Soggetto Attuatore, lo SVA ha concesso l'ulteriore proroga (nota prot. DGA n. 9004 del 20.4.2018; V scadenza: 30.6.2018), comunicando, altresì, che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 2012, contestualmente al deposito della documentazione, il proponente avrebbe dovuto provvedere ad effettuare una nuova pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale, al fine di permettere la partecipazione al procedimento di VIA del pubblico e la formulazione di eventuali osservazioni.

Il Soggetto Attuatore, con nota prot. n. 1032 del 1.6.2018 (prot. DGA n. 12382 del 4.6.2018), dà riscontro al Sindaco del comune di Olbia rendendosi disponibile per il tavolo tecnico e dichiarando che "[...] lo sviluppo della progettazione definitiva degli interventi previsti nel citato Piano (cd. Mancini), che come detto il Commissario sta portando avanti per espresso mandato della Regione e



dello Stato, giunta ormai alle fasi conclusive, conferma la piena realizzabilità e l'efficacia delle opere in esso previste ai fini della mitigazione del rischio idraulico della città di Olbia, finalità perseguita per tempi di ritorno di 200 anni e con un elevato grado di sicurezza".

L'Ufficio di Supporto del Commissario, con note a firma del Direttore del S.O.I. nn. 1248 e 1249 del 2.7.2018 (prot. DGA n. 14742 e n. 14775 del 3.7.2018), ha comunicato a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento di VIA la trasmissione del progetto definitivo degli interventi e lo SIA aggiornati rispetto alla versione consegnata a febbraio 2016 e, con nota prot. n. 1298 del 10.07.2018 (prot. DGA n. 15315 di pari data), ha trasmesso, ai sensi di quanto previsto dalla citata Delib.G.R. n. 34/33 del 2012, copia dell'avviso dell'avvenuta trasmissione agli Enti della documentazione aggiornata, pubblicato nel quotidiano "La Nuova Sardegna".

Lo SVA, vista la nuova documentazione, con nota prot. DGA n. 17604 del 9.8.2018, ha comunicato al proponente e agli Enti il riavvio dell'iter procedimentale e, previo accordo con il comune di Olbia e con l'Ufficio del Commissario, lo svolgimento, nei giorni 4 e 5 settembre 2018, della presentazione al Pubblico del progetto e dello SIA presso la sala conferenze della Stazione marittima Isola Bianca (porto di Olbia).

Durante la presentazione lo SVA ha riassunto l'iter e stabilito le modalità e i tempi degli interventi al fine di garantire la partecipazione al confronto/dibattito. I funzionari e consulenti dell'Ufficio di Supporto del Commissario hanno illustrato i nuovi elaborati fornendo alcuni chiarimenti rispetto ai quesiti posti.

Il comune di Olbia, ponendo a confronto la soluzione "alternativa" presentata a febbraio 2018 con il cd. "Piano Mancini", ha espresso una posizione contraria alla realizzazione di quest'ultimo evidenziando le criticità manifestate anche in precedenti occasioni in ordine alla sicurezza idraulica, all'allargamento dei canali, al rischio di crollo delle sponde delle casse e possibile conseguente onda di dam break, alle problematiche per la città sotto il profilo paesaggistico, per la viabilità, per i potenziali contenziosi derivanti dagli espropri. I funzionari e i Professionisti incaricati dalla Amministrazione comunale di Olbia hanno illustrato nel dettaglio la suddetta proposta alternativa e le criticità del progetto in fase di VIA.

Ulteriori osservazioni, formulate dai cittadini e rappresentanti di Comitati di cittadini, hanno riguardato criticità di natura economico sociale connesse agli espropri di aree di proprietà privata, di



pertinenza di singoli cittadini e Società immobiliari, con conseguente richiesta di modifica dei tracciati dei canali scolmatori, la modifica della ubicazione delle vasche di laminazione previste in prossimità di abitazioni esistenti.

L'Assessore fa rinvio all'apposito allegato contenente l'elencazione puntuale delle osservazioni acquisite durante e successivamente alla presentazione pubblica, e trasmesse dallo SVA all'Ufficio di Supporto del Commissario per la necessaria informazione e formulazione di eventuali controdeduzioni (trasmesse con nota n. 2056 del 14.12.2018, acquisite al prot. DGA n. 26904 di pari data), e prosegue con l'illustrazione dell'iter amministrativo del procedimento di VIA informando che in data 14.12.2018, presso la sala conferenze della Presidenza della Regione in Cagliari, si è svolta la prima conferenza di servizi istruttoria inerente al procedimento di VIA, convocata dallo SVA con nota prot. DGA n. 25572 del 29.11.2018.

Alla conferenza, coordinata dallo SVA, hanno partecipato funzionari/rapresentanti e consulenti dell'Ufficio di Supporto del Commissario, del Comune di Olbia, della Provincia di Sassari – Z.O. Olbia-Tempio, dell'A.R.D.I.S. (difesa del suolo; tutela delle acque), dello S.T.O.I.SS (ora Servizio del genio civile di Sassari), del S.O.I., della società R.F.I.; del Consorzio di bonifica della Gallura e dell'A. R.P.A.S.

Nel corso della conferenza i funzionari e i consulenti dell'Ufficio di Supporto del Commissario-proponente hanno esposto il progetto e lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) e illustrato le controdeduzioni alle osservazioni (esposte durante la presentazione pubblica del settembre 2018 e trasmesse allo SVA successivamente). I funzionari dello SVA hanno esposto le risultanze istruttorie evidenziando carenze documentali e elementi di criticità con riferimento ai quadri programmatico, progettuale e ambientale (es. assenza dell'analisi di coerenza con alcuni piani, gestione delle terre e rocce da scavo, piano di gestione dei sedimenti, sistemazione dei canali, cantierizzazione, consumo di suolo, impatti sulla viabilità, emissioni acustiche e in atmosfera, adeguamento PMA, idrogeologia, impatti agronomici, analisi costi benefici, misure di mitigazione/compensazione, etc.) rispetto ai quali hanno rappresentato la necessità di completamenti, chiarimenti e integrazioni. È stata data lettura dei pareri/contributi istruttori pervenuti e gli Enti presenti hanno esposto le proprie osservazioni e/o illustrato le criticità per gli aspetti di competenza:

- a) Comune di Olbia: il Sindaco, con i suoi funzionari e tecnici, ha illustrato l'alternativa progettuale, trasmessa quale osservazione al progetto in istruttoria e già inviata agli Enti a febbraio 2018, evidenziando le criticità del progetto in esame e ha richiesto che venisse trasmesso da parte del



- proponente il progetto completo, integrato con i rilievi emersi in sede di Conferenza;
- b) Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari e Olbia-Tempio: con nota prot. n. 43620 del 16.11.2018 (prot. DGA n. 24382 del 19.11.2018), ha confermato il parere reso con nota n. 28739 del 18.07.2018 asserendo che << [...] non rileva criticità per la realizzazione delle opere in progetto in quanto quelle ricadenti nell'ambito urbano hanno un impatto limitato e comunque sono collocate in un contesto densamente antropizzato, mentre quelle esterne allo stesso non interessano aree di rilevante valore paesaggistico e prevedono la realizzazione di strutture compatibili con le esigenze di tutela dell'ambito vincolato.>>;
  - c) S.T.O.I.SS (ora Servizio del genio civile di Sassari): ha espresso, con nota prot. n. 43825 del 13.12.2018 (prot. D.G.A. n. 26820 del 14.12.2018), parere favorevole di massima in linea tecnica;
  - d) Provincia di Sassari – Z.O. Olbia-Tempio: ha dichiarato di non avere competenza diretta sul procedimento in itinere;
  - e) Servizio opere idriche e idrogeologiche (S.O.I.): ha comunicato che la richiesta di modifica ed integrazione del progetto definitivo è già stata trasmessa all'Ufficio del Commissario (nota prot. 36489 del 22.10.2018), rammentando che è competenza del Servizio predisporre la relazione istruttoria preliminare al parere dell'UTR dei LL.PP., ai sensi della L.R. 12/2007 e s.m.i., non dovendo esprimere un parere nella Conferenza in corso;
  - f) Servizio difesa del suolo -A.R.D.I.S.: ha rilevato la coerenza degli interventi con il P.A.I. e precisato che il progetto in esame attua le indicazioni approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, rammentando la propria competenza alla sola approvazione di studi di compatibilità a supporto di progetti della mitigazione del rischio (idraulico/idrogeologico). In merito alla proposta progettuale “alternativa” del Comune di Olbia ha richiamato, per le relative osservazioni, la propria nota prot. 11630 del 06.12.2018;
  - g) Servizio tutela delle acque - A.R.D.I.S.: ha riferito di aver esaminato gli impatti sulla alterazione del bilancio idrico escludendo interferenze significative in quanto non sono previste derivazioni, essendo la tipologia dei manufatti in linea con le aste fluviali;
  - h) Consorzio di bonifica della Gallura: ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
  - i) Società Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) S.p.A.: ha manifestato la non condivisione dello stralcio dei ponti ferroviari dal progetto in esame, esprimendo un parere non favorevole, evidenziando l'importanza di considerare il progetto come una serie organica di interventi;
  - j) A.R.P.A.S. – Dipartimento di Nuoro e Ogliastra: ha confermato quanto riportato nel documento di



osservazioni trasmesso con nota prot. 44843/2018 del 14.12.2018;

- k) Abbanoa S.p.A.: ha espresso, in linea generale, il proprio parere favorevole condizionato al recepimento di prescrizioni (nota prot. GD/PGP/LU n. 60629 D7 del 13.12.2018, prot. DGA n. 26816 del 14.12.2018);
- l) Terna Rete Italia S.p.A., con nota prot. n. 0040219 del 14.12.2018 (prot. DGA n. 27065 di pari data), ha trasmesso documentazione inerente alle interferenze della soluzione alternativa proposta dal comune di Olbia con gli impianti gestiti da Terna medesima.

L'Assessore riferisce che lo SVA, facendo seguito alle risultanze dell'istruttoria dell'Ufficio, a quanto emerso nel corso della Conferenza di servizi, tenuto conto delle note/contributi istruttori dei diversi Enti, al fine di dar seguito all'iter relativo all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, con nota prot. DGA n. 3291 del 12.02.2019, ha richiesto integrazioni, con riserva di eventuali ulteriori richieste successivamente all'esame delle modifiche progettuali solo parzialmente esposte dall'Ufficio di supporto del Commissario in conferenza, ma non depositate secondo le modalità di cui alla DGR 34/33 del 2012.

L'Assessore ritiene di dover illustrare integralmente la predetta nota dello SVA in quanto è di particolare rilevanza tecnico-giuridica e mette in evidenza un rapportarsi non conseguente dell'Autorità proponente nell'ambito della procedura:

<<Preliminarmente, lo Scrivente ritiene necessario fare alcune precisazioni, tenuto anche conto del lungo e complesso iter procedurale che ha preceduto la suddetta conferenza. Il proponente dell'intervento in epigrafe è, attualmente, il Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nella regione Sardegna, così come comunicato con nota prot. n. 1412 del 21.10.2016 (prot. D.G.A. n. 20332 in data 24.10.2016), con la quale il Soggetto attuatore del Commissario di Governo, tra l'altro, ha stabilito:

- la revoca dell'Ordinanza di avvalimento del Comune di Olbia n. 304/3 del 10.03.2016 e la risoluzione della Convenzione n. 378/2 del 30.03.2016;
- il subentro dell'Ufficio di Supporto del Commissario di Governo nelle funzioni prima delegate al Comune di Olbia, ed in particolare nelle attività relative al procedimento di V.I.A., per le opere di che trattasi.



La documentazione depositata dal proponente con nota prot. n. 1249 del 02.07.2018 (prot. D.G.A. n. 14742 del 03.07.2018), che sostituisce e integra la documentazione allegata all'istanza del Comune di Olbia, inoltrata con nota prot. n. 13342 del 11.02.2016 (prot. D.G.A. n. 2813 del 15.02.2016), analizza una serie di alternative, esaminate dal proponente medesimo in fase di studio della soluzione ottimale (come richiesto dalla normativa sulla valutazione d'impatto ambientale – V.I.A.), e /o presentate come “Osservazioni” nell'ambito del procedimento di V.I.A. da diversi portatori d'interesse, tra cui quelle dell'attuale Amministrazione Comunale di Olbia (pervenuta a febbraio 2018). Il proponente, che deve esaminare, e, motivatamente, accettare/scartare il contenuto delle “Osservazioni”, coerentemente con la normativa vigente in materia di V.I.A., deve allegare all'istanza un'unica soluzione progettuale, sviluppata a livello di progetto definitivo, contestualmente alla quale, in particolare, dovrebbero essere predisposte, con lo stesso livello di approfondimento, le Relazioni specialistiche e lo Studio di impatto ambientale (S.I.A.).

In riferimento alle cosiddette “Opere improprie”, per le quali lo Scrivente, con nota prot. D.G.A. n. 25417 del 27.11.2015, ha rilasciato un parere di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale di competenza, si rappresenta quanto segue:

- le “Opere improprie”, rappresentate da “diverse gravi insufficienze localizzate che compromettono di fatto anche l'attuale capacità di smaltimento dei corsi d'acqua nel loro stato attuale e che sono costituite per lo più da attraversamenti viabilistici e tratti tombinati”, nella documentazione trasmessa per l'espressione del parere di competenza, erano inserite nel quadro degli interventi previsti nel primo di quattro lotti funzionali (in cui era contemplata la realizzazione degli invasi di laminazione);
- gli interventi di adeguamento delle opere “improprie” erano inquadrabili in 3 tipologie:
  - demolizione, senza ricostruzione, di opere incongrue che non consentono il regolare il deflusso della corrente idrica;
  - demolizione/adeguamento di ponti/attraversamenti esistenti in corrispondenza di tratti dei corsi d'acqua di cui non è prevista la successiva sistemazione;
  - demolizione di ponti/attraversamenti esistenti, e ricostruzione con dimensioni adeguate allo smaltimento delle portate di progetto, “senza intervenire sull'alveo esistente, che verrà adeguato solo in seguito, contestualmente all'intervento di adeguamento degli interi canali”;
- tra gli interventi di demolizione di ponti/attraversamenti esistenti erano inclusi anche tre ponti



/attraversamenti ferroviari (Ponte n. 3, sul rio Seligheddu; Ponte n. 6, sul rio San Nicola; Ponte sul canale Zozò), per ognuno dei quali nella documentazione si evidenziava che “<...> l'adeguamento dell'attraversamento, previsto all'interno del Quadro delle Opere, dipende esclusivamente dall'ente Ferrovie dello Stato, il quale, ad oggi, non ha predisposto interventi in merito”.

Premesso quanto sopra, è necessario che il proponente fornisca i chiarimenti e/o integrazioni di seguito elencati.

1. In relazione alle opere “improprie”:
  - 1.1 elenco delle opere già eseguite o in fase di esecuzione;
  - 1.2 cronoprogramma degli interventi non ancora eseguiti, da confrontare col cronoprogramma delle opere in esame, anche per valutare eventuali impatti cumulativi sulle diverse matrici ambientali;
  - 1.3 tenuto conto del cronoprogramma di cui alla lettera precedente, verificare la fattibilità delle demolizioni e ricostruzioni “senza intervenire sull'alveo esistente, che verrà adeguato solo in seguito, contestualmente all'intervento di adeguamento degli interi canali”, di cui al punto iii, condizione necessaria per l'esclusione dalle procedure di competenza dello Scrivente;
  - 1.4 in merito, in particolare, agli attraversamenti ferroviari:
    - 1.4.1 si evidenzia che nella documentazione trasmessa a luglio 2018, risultano previsti 5 attraversamenti ferroviari e non 3, in quanto nei progetti predisposti da R.F.I. sono inclusi anche 2 nuovi ponti, P18 e P16, in corrispondenza, rispettivamente, del tratto iniziale e finale del canale artificiale che verrà realizzato per l'immissione, in destra idraulica, nel rio Seligheddu delle portate provenienti dal rio Tannaule e dal rio Paule Longa. Per detti nuovi attraversamenti è necessario integrare la documentazione agli atti (Progetto R.F. I., Relazioni specialistiche, S.I.A.);
    - 1.4.2 relativamente ai 3 attraversamenti inseriti tra le “opere improprie”, fatta salva la verifica di cui al punto e., anche alla luce delle note dell'A.R.D.I.S. – Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni [prott. n. 102 del 08.01.2019 (prot. D.G.A. n. 289 in pari data) e n. 210 del 10.01.2019



(prot. D.G.A. n. 482 in pari data)] e considerato il contenuto del parere negativo (allegato alla presente), reso in conferenza dai rappresentanti di R.F.I., e di quanto evidenziato nella medesima occasione anche dall'Amministrazione comunale, sulla necessità di provvedere il più celermente possibile alla demolizione/rifacimento di detti attraversamenti, verificare:

1.4.2.1 l'opportunità di ricomprendere anche i 3 attraversamenti tra le opere da valutare, integrando la documentazione già depositata (Progetto R.F.I., Relazioni specialistiche, S.I.A.). Infatti, nell'ipotesi di compatibilità ambientale positiva della proposta in esame, eventuali successive significative modifiche progettuali, funzionalmente connesse ai 3 attraversamenti e precedentemente non esaminate, non necessiterebbero di una nuova procedura, se già valutate;

1.4.2.2 la possibilità, di concerto con R.F.I. e col Comune, di trovare una soluzione che permetta la realizzazione in tempi certi delle opere, possibilmente preliminarmente all'inizio degli interventi in valutazione;

2. In relazione al Quadro di riferimento programmatico, il progetto non analizza la coerenza e le interrelazioni tra gli interventi e i seguenti strumenti di pianificazione vigenti:

- 2.1 Piano regionale attività estrattive;
- 2.2 Piano di gestione del rischio di alluvioni;
- 2.3 Piano di gestione dei rifiuti speciali;
- 2.4 Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti (Allegato 2.0 alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 07.07.2015);
- 2.5 in riferimento al Piano Urbano della Mobilità (P.U.M.), il proponente ha riscontrato un'incoerenza tra le finalità del P.U.M. e la proposta progettuale in esame, “<...>in quanto gli obiettivi dello stesso entrano in contrasto con alcune azioni progettuali quali la demolizione e adeguamento di alcuni ponti e attraversamenti della città, i quali compromettono, sia temporaneamente che definitivamente, l'assetto dell'attuale circolazione del traffico”. Tuttavia, anche considerando che gli interventi di sistemazione dei corsi d'acqua e di demolizione/adeguamento di ponti/attraversamenti sono





funzionali all'obiettivo, inderogabile, della messa in sicurezza dell'abitato, è necessario descrivere i criteri seguiti nella fase progettuale per ottimizzare le scelte e ridurre l'incoerenza e il contrasto delle soluzioni progettuali con il P.U.M.

3. In merito alla gestione dei sedimenti degli alvei il progetto non analizza la problematica, limitandosi a una stima preliminare del volume medio annuo intercettato alle sezioni d'imposta degli sbarramenti di laminazione. È, pertanto, necessario predisporre un progetto di gestione dei sedimenti, incluso nel progetto di manutenzione delle opere di sistemazione dei singoli corsi d'acqua, al fine di garantire nel tempo, la sostenibilità degli interventi, l'efficienza delle opere e evitare il deterioramento del livello di sicurezza raggiunto. In particolare il progetto, da impostare con criteri di priorità desunti da analisi a scala di bacino, come raccomandato anche dalla Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti (Allegato 2.0 alla Delib. Comitato Istituzionale n. 3 del 07.07.2015), dovrà individuare idonee aree/bacini di sedimentazione, tramite la realizzazione di adeguati manufatti, dimensionati per intercettare il trasporto solido stimato anche per gli eventi di piena di progetto.
4. Rielaborare il cronoprogramma di tutti gli interventi, per tener conto della realizzazione delle opere "improprie" e degli interventi di competenza di R.F.I., fornendo i seguenti chiarimenti:
  - 4.1 analisi dell'assetto viario e del traffico attualmente gravante sul comune di Olbia, al fine di verificare la capacità di sostenere la sovrapposizione e il cumulo degli impatti connessi con l'avvio contemporaneo dei cantieri relativi a tutti gli interventi;
  - 4.2 valutazione degli impatti sulla viabilità, sul traffico e sui ricettori sensibili, per definire, in fase di cantiere, opportune misure di mitigazione e garantire un adeguato livello di sicurezza e benessere alla popolazione esposta.
5. In riferimento alla fase di cantierizzazione, per ognuna delle aree oggetto d'intervento, stimare i seguenti flussi di materiali, indicando le modalità di gestione (riutilizzo in cantiere o in altro sito, invio a recupero/smaltimento) e i siti di approvvigionamento:
  - 5.1 rifiuti provenienti dalla preliminare preparazione dell'area di cantiere, da scavi in alveo, taglio di vegetazione, dalla demolizione di manufatti, strutture, sottoservizi;
  - 5.2 terre e rocce da scavo;
  - 5.3 materie prime necessarie per la realizzazione delle opere;
  - 5.4 in merito alle varie tipologie di materiali, verificare, anche in funzione delle modalità gestionali, la congruenza tra i dati inseriti nei computi metrici e i valori riportati nelle



relazioni specialistiche.

6. Lo S.I.A. non contiene una esaustiva descrizione/caratterizzazione idrogeologica generale e sito-specifica delle aree interessate direttamente e indirettamente dagli interventi, con particolare riguardo per l'infiltrazione e la circolazione delle acque nel sottosuolo, la presenza, l'andamento di falde idriche sotterranee e relative emergenze (sorgenti, pozzi), la vulnerabilità degli acquiferi. È necessario, pertanto, trasmettere:
  - 6.1 la caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee;
  - 6.2 la carta idrogeologica dell'area vasta/ristretta, al fine di fornire/representare le seguenti informazioni:
    - 6.2.1 gli acquiferi e loro rapporti idrogeologici (scambi idrici, sovrapposizioni, spartiacque sotterranei, ecc.);
    - 6.2.2 le unità idrogeologiche;
    - 6.2.3 le caratteristiche e la tipologia delle falde acquifere;
    - 6.2.4 la valutazione della compatibilità delle modifiche/alterazioni indotte sulla componente dalle opere previste in progetto, con gli usi, attuali, previsti e potenziali, con particolare riferimento alle aree di laminazione, al tracciato dei nuovi canali diversivi/scolmatori, alle aree contermini ai corsi d'acqua, interessate dall'allargamento dell'alveo fluviale. In relazione, in particolare, alle aree di laminazione, tenuto conto che a monte degli sbarramenti possono formarsi zone di ristagno delle acque e che anche per eventi con basso tempo di ritorno è atteso un aumento del livello idrico dei laghi, è opportuno verificare se le modifiche prodotte sulla circolazione idrica sotterranea, come conseguenza degli scavi e/o della realizzazione delle opere, possono determinare impatti sui ricettori sensibili (abitazioni/aziende) a valle degli sbarramenti medesimi;
    - 6.2.5 la descrizione delle misure di mitigazione/compensazione previste;
    - 6.2.6 la definizione di idonei indicatori per il monitoraggio nelle fasi ex-ante, in corso d'opera, post-operam.
7. Valutare l'impatto delle vibrazioni prodotte durante l'esecuzione degli interventi, indicando le relative misure di mitigazione.
8. Stimare, anche ai fini dell'analisi costi-benefici, l'effettivo consumo di suolo determinato dalla



- realizzazione di tutte le opere in esame.
9. In relazione agli interventi, indicati nelle tavole grafiche generali e particolari, relativi alla Proposta di riqualificazione delle vie d'acqua, chiarire quali di detti interventi sono inseriti nel progetto in esame, nessuno dei quali sembrerebbe computato.
  10. In relazione alle aree di laminazione a monte degli sbarramenti sul Seligheddu, rio San Nicola e rio Abba Fritta:
    - 10.1 predisporre una relazione agronomica che fornisca informazioni sull'organizzazione tecnico economica delle aziende interessate dagli interventi al fine di valutare i possibili impatti che le opere in progetto potrebbero avere in termini di maggiori oneri o mancate produzioni;
    - 10.2 eseguire analisi chimico-fisiche, su un numero di campioni significativo e rappresentativo delle aree d'intervento, al fine di restituire una più accurata caratterizzazione pedologica e della classificazione dei suoli;
    - 10.3 descrivere e rappresentare le operazioni previste per garantire il mantenimento delle proprietà agronomiche del terreno vegetale;
    - 10.4 con riferimento alle sole aree a monte degli sbarramenti sul rio San Nicola e rio Abba Fritta:
      - 10.4.1 in merito alle operazioni di escavo e di sistemazione delle aree, al fine di conferire le idonee pendenze, ottenere la capacità d'invaso di progetto e ricostituire lo strato fertile più superficiale, fornire un'accurata descrizione di dette operazioni, attraverso la predisposizione di adeguata documentazione (relazioni, tavole grafiche) con informazioni anche sui mezzi impiegati, l'indicazione delle misure di mitigazione e dei parametri da monitorare nelle fasi, ex-ante, corso d'opera, ex-post, per verificare l'efficacia delle misure di mitigazione medesime, gli esiti degli interventi di recupero/riqualificazione, le attività e le operazioni da svolgere in caso di mancato recupero dell'originaria funzionalità agronomica dei suoli;
      - 10.4.2 nel caso in cui la proposta di riqualificazione, di cui al punto precedente, non possa/debba essere realizzata, evidenziando che il competente Servizio tutela del paesaggio e vigilanza ha espresso il proprio parere, nell'ambito del procedimento di V.I.A., basandosi anche sulla proposta di realizzazione dei



- parchi (extra)urbani, è necessario descrivere gli interventi previsti e definire le interferenze/vincoli sull'attuale utilizzo determinati dalla costruzione degli invasi di laminazione;
- 10.4.3 chiarire se la proposta progettuale di riqualificazione delle vie d'acqua (descritta nelle tavole SIA-03-06 e SIA-03-08), illustrata anche nel corso della presentazione pubblica del 4÷5 settembre 2018, che prevede la realizzazione di parchi (extra)urbani, si configura come "ipotesi di studio", ovvero se rappresenta la soluzione prevista nel progetto in istruttoria. In tale eventualità, dovrà essere approfondita e dimostrata l'effettiva fattibilità della proposta, sia in termini di compatibilità con la finalità principale degli invasi (accumulo temporaneo dell'acqua per laminare le piene) e per la quale è stato effettuato il dimensionamento delle vasche, che di stima dei costi necessari per la realizzazione del progetto di "parco urbano" e per la sua gestione /manutenzione nel tempo;
11. In relazione alla valutazione degli impatti sulla "qualità dell'aria" è necessario fornire i seguenti chiarimenti/approfondimenti:
- 11.1 rimodulare le valutazioni e le stime per tener conto degli impatti cumulativi riconducibili alla sovrapposizione tra le fasi di cantierizzazione per la realizzazione delle opere in esame, delle demolizioni e successive ricostruzioni delle opere improprie, nonché dei nuovi ponti di competenza di R.F.I. Contrariamente, infatti, a quanto sostenuto nello S.I. A. – Quadro ambientale, "<...> i cantieri si avvieranno per stralci funzionali in momenti differenti", il cronoprogramma degli interventi prevede l'avvio contemporaneo dei lavori;
- 11.2 il clima anemologico dell'area di intervento sembrerebbe essere stato caratterizzato tramite la velocità media annua del vento (stimata pari a 4÷6 m/s, a 25 metri d'altezza dal suolo), valutata sulla base delle indicazioni riportate nell'Atlante Eolico d'Italia, senza però precisare se e come il dato sia stato utilizzato nei calcoli e nella valutazione degli impatti, successivamente sviluppata. A tal proposito si rileva che, come evidenziato nello stesso S.I.A. – Quadro ambientale, nell'area oggetto di intervento sono disponibili i dati di ventosità della stazione meteorologica A.M. 531 – Olbia Costa



- Smeralda, che coprono un periodo di osservazione almeno dal 1/1970 al 12/1991, e che, probabilmente, sono più rappresentativi delle caratteristiche anemologiche locali e più utili per l'analisi degli impatti sulla "qualità dell'aria";
- 11.3 la valutazione delle emissioni di polveri in atmosfera è stata condotta con riferimento alla sola stima del materiale particolato PM10 e PM2,5, scelta che si ritiene non cautelativa. Se è vero, infatti, che le frazioni di diametro superiore del P.T.S. (particolato /polveri totali sospese), a parità di condizioni al contorno, tendono a depositarsi in un tempo e in un intorno minori, è possibile che, in funzione della distanza dei ricettori sensibili dalle sorgenti emmissive (aree di stoccaggio, di lavoro, piste transitate non pavimentate), della velocità del vento e del tipo/durata delle lavorazioni, in assenza di adeguate misure di mitigazione, da valutarsi con una specifica analisi di contesto, anche le frazioni di diametro maggiore possono contribuire all'immissione di polveri in corrispondenza dei ricettori medesimi;
  - 11.4 tra le fasi/sorgenti a cui è associata un'emissione di polveri non sono incluse l'attività di frantumazione/macinazione dei frantoi mobili, né l'erosione eolica dai cumuli di materiale;
  - 11.5 nella stima del particolato emesso durante le operazioni di scavo, il PM10 risulta inferiore al PM2,5;
  - 11.6 le valutazioni numeriche sulla produzione di materiale particolato in fase di cantiere, fatte in assenza di misure di mitigazione, non sono utilizzate, come già sottolineato, per analisi di contesto che, tenendo conto dei valori attesi, delle caratteristiche dei singoli cantieri, della localizzazione dei ricettori sensibili, stabilisca opportune misure di mitigazione, sia operative che gestionali;
  - 11.7 descrivere le modalità operative di funzionamento delle centraline per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera (numero, caratteristiche tecniche, localizzazione, indicatori scelti per valutare l'efficacia/efficienza dei sistemi di abbattimento delle polveri, criteri di intervento in caso di superamento di eventuali valori soglia di attenzione), di cui dovrebbero dotarsi le imprese esecutrici dei lavori. In particolare, chiarire la scelta di installare due centraline fisse nelle sole aree di laminazione SE1 e SE2.
12. In riferimento al Piano previsionale di impatto acustico:
    - 12.1 rimodulare le valutazioni e le stime modellistiche per tener conto degli impatti cumulativi



- riconducibili alla sovrapposizione tra le fasi di cantierizzazione per la realizzazione delle opere in esame, delle demolizioni e successive ricostruzioni delle opere incongrue, nonché dei nuovi ponti di competenza di R.F.I. Nelle stime, tra i mezzi impiegati in fase di cantiere, è necessario inserire anche il contributo dei frantoi mobili, necessari per la selezione e/o riduzione granulometrica dei materiali scavati;
- 12.2 al fine di rendere più leggibili i risultati delle simulazioni fornire le mappe delle isofoniche, in scala adeguata, relative al rumore residuo, ai livelli di emissione e di immissione attesi, in cui dovranno essere rappresentati anche i ricettori sensibili;
- 12.3 integrare le schede monografiche dei ricettori, inserendo i livelli di rumore stimati in corrispondenza dei ricettori medesimi, riportando, in caso di superamenti, la durata degli stessi e i dispositivi e/o le misure di mitigazione (anche gestionali) previste per ridurre i disagi e garantire il benessere delle persone esposte, a prescindere dalla possibilità, offerta dalle norme vigenti per i cantieri temporanei, di usufruire di specifiche deroghe.
13. In merito alla "Relazione sulla gestione delle materie", che descrive le modalità di utilizzo delle "terre e rocce da scavo" (terre) prodotte durante l'esecuzione degli interventi:
- 13.1 considerato il notevole lasso di tempo intercorso tra la prima stesura (maggio 2015) e l'aggiornamento (giugno 2018), allegato alla documentazione depositata a luglio 2018, della Relazione, tenuto conto che, nell'agosto 2017 è entrato in vigore il D.P.R. 13.06.2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), che, tra l'altro, abroga il D.M. n. 161 del 10.08.2012, valutare l'opportunità di predisporre un nuovo documento ai sensi del D.P.R. n. 120;
- 13.2 aggiornare la stima dei volumi di terre, per tener conto dei contributi degli interventi relativi alle opere improprie e ai nuovi ponti R.F.I.;
- 13.3 in relazione alla proposta di utilizzo, come evidenziato nel corso della C.d.S., è necessario rivedere l'ordine di priorità secondo i seguenti criteri:
- 13.3.1 valutare la possibilità di impiegare lo strato di terreno agrario per operazioni di miglioramento agronomico, in aree prossime ai siti di produzione delle terre;
- 13.3.2 verificare, anche su indicazione del Comune di Olbia, la presenza di aree



degradate che necessitano di interventi di recupero ambientale, su cui proporre interventi di ripristino morfologico. A tal proposito la proposta rappresentata nella Relazione agli atti, di destinare parte dei volumi di terre alla modellazione morfologica di rampe/svincoli tra strade e la circonvallazione, deve essere approfondita e supportata da maggiori informazioni. Infatti dal riscontro visivo, nel corso del sopralluogo svoltosi a settembre 2018, e dall'analisi delle ortofoto, non è evidente la necessità di significativi interventi di recupero e/o di messa in sicurezza, di aree che, al contrario, sono caratterizzate da una spontanea rinaturalizzazione;

- 13.3.3 prevedere, di concerto con l'Assessorato dell'industria – Servizio attività estrattive e recupero ambientale e il Comune di Olbia, l'utilizzo delle terre per progetti di recupero ambientale di siti estrattivi (in attività e/o dismessi), stimati, nel territorio comunale, in numero di 31, di cui 12 ancora attivi;
- 13.3.4 in relazione al conferimento di circa 500.000 m<sup>3</sup> di terre presso la cava in località Loddone-Piscolvei, per cui la Calcestruzzi S.r.l. ("con nota prot. n. 1186 del 25 giugno 2018" di cui si chiede l'invio) avrebbe manifestato l'interesse, chiarire se i volumi sono destinati anche al recupero di parte del sito estrattivo o se si tratta di un interesse per esclusivi fini commerciali.

14. In relazione all'analisi multicriteria:

- 14.1 descrivere con maggior chiarezza i criteri di attribuzione del punteggio per il fattore "costo". Non è immediatamente intuitivo, infatti, il motivo per cui all'alternativa "zero", che non prevede costi di realizzazione, venga attribuito un punteggio, pari a 1;
- 14.2 motivare il perché l'alternativa "zero", che non prevede espropri e la predisposizione di elaborati progettuali, non prenda alcun punteggio su tali parametri di valutazione.

15. In merito alla stima degli impatti, di cui al paragrafo 2.2.10 dello S.I.A.:

- 15.1 rivedere le metriche di attribuzione dei punteggi, evitando che si verifichino distorsioni per cui, ad esempio, due impatti "Moderatamente negativi" equivalgano, in termini di punteggio, ad un impatto "Moderatamente positivo";
- 15.2 motivare adeguatamente la presenza, tra i fattori di impatto, della "Realizzazione nuova viabilità e nuovi attraversamenti" (che si configurano, più propriamente, come azioni di progetto), e della "Valutazione impatto sociale";



- 15.3 argomentare meglio la funzionalità della valutazione delle “azioni di progetto” in rapporto ai “fattori causali di impatto” (con attribuzione del relativo punteggio) che non sia riferita alle specifiche componenti ambientali;
  - 15.4 considerare l'impatto sociale connesso sia al “trasferimento del rischio idraulico” in altre zone che ne sono attualmente prive, sia agli espropri associati alla realizzazione delle diverse alternative.
16. In riferimento all'analisi costi-benefici:
- 16.1 chiarire la metodologia adottata per la quantificazione del danno al patrimonio edilizio e alle infrastrutture, illustrando ed esplicitando:
    - 16.1.1 esplicitare le modalità di calcolo con cui si arriva a determinare il valore complessivo del “Danno diretto tangibile uso del suolo” (pari a € 146.725.727,88 – par. 2.3.10);
    - 16.1.2 specificare le modalità con cui sono stati calcolati i “fattori di danno” in rapporto al tirante per le diverse categorie di uso del suolo;
    - 16.1.3 se sia stata fatta una valutazione puntuale del danno o se si sia fatto ricorso a costi medi. Al par. 2.3.2 dello S.I.A., infatti, si parla di “quotazioni immobiliari locali”, seppure a partire da ipotesi di “danno percentuale”. Sarebbe quindi che la stima del danno sia stata fatta in maniera puntuale rispetto a ciò che nel dettaglio si trova sul territorio. Ciò, però, pare in contrasto con l'applicazione della metodologia HKV, con le sue “funzioni di danno”, che prevede l'attribuzione di un ipotetico valore per il danno in base al tirante idrico, alla categoria di appartenenza dell'immobile e ai metri quadri interessati dall'evento, tenuto conto dell'indice di utilizzazione fondiaria (v. par. 2.3.3 dello S.I.A.). Nel caso in cui, come appare probabile, dovesse risultare che sono stati applicati i costi medi per metro quadro previsti dalla metodologia HKV, fornire adeguati elementi di riscontro in merito alla congruità degli stessi costi rispetto a quelli attesi a livello locale per il ripristino;
    - 16.1.4 esplicitare le modalità secondo cui si è giunti a stimare l'impatto connesso agli espropri che, nella sezione dello S.I.A. “Controdeduzioni alle osservazioni contenute all'interno della nuova soluzione alternativa”, sono quantificati in € 2.782.000 circa;





- 16.1.5 per una corretta quantificazione dei benefici del progetto:
  - 16.1.5.1 riformulare il calcolo del beneficio ipotizzato per la mancata “perdita di vite umane” in funzione dei trend demografici;
  - 16.1.5.2 tenuto conto che i flussi costi/benefici determinano un V.A.N. negativo, quantificare i benefici per mancati danni utilizzando portate con tempi di ritorno maggiori di quello impiegato (TR = 35 anni), più rappresentativi dei reali benefici attesi dalla realizzazione degli interventi, considerati i criteri di dimensionamento delle opere e i relativi costi;
  - 16.1.5.3 motivare il perché si preveda l'avvio dei benefici al 3° anno, ovvero prima del completamento delle opere;
  - 16.1.5.4 ai fini della determinazione del V.A.N., all'interno dei flussi economici, inserire i costi sociali espressi in termini monetari associati ai seguenti impatti:
    - 16.1.5.4.1 incremento delle emissioni in atmosfera, del rumore, del rischio incidenti e dei tempi di percorrenza (di persone e merci) associato alla fase di realizzazione dei cantieri;
    - 16.1.5.4.2 “trasferimento del rischio idraulico” in zone che ne sono attualmente prive;
    - 16.1.5.4.3 espropri di abitazioni e unità produttive;
- 17. Valutare i contenuti delle seguenti note/relazioni istruttorie trasmesse da altri Enti, di alcune delle quali, peraltro, si è data lettura nel corso della C.I. del 14.12.2018, e che si allegano integralmente alla presente:
  - 17.1 nota prot. n. 43825 del 13.12.2018 del Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari (P. E.C. del 13.12.2018 prot. D.G.A. n. 26820 il 14.12.2018);
  - 17.2 note dell'A.R.D.I.S. – Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni:
    - 17.2.1 prot. n. 102 del 08.01.2019 (P.E.C. del 08.01.2019, acquisita al prot. D.G.A. n. 289 del 08.01.2019);
    - 17.2.2 prot. n. 210 del 10.01.2019 (P.E.C. del 10.01.2019, acquisita al prot. D.G.A. n. 482 del 10.01.2019). Le note dell'A.R.D.I.S., indirizzate a R.F.I., e solo per



conoscenza allo Scrivente e al proponente, sono trasmesse in quanto si ritiene necessario valutarne le implicazioni rispetto a quanto emerso in C.d.S. e anche a quanto richiesto con la presente nota al punto 1;

18. nota prot. n. 42219 del 14.12.2018 di Terna Rete Italia (P.E.C. del 17.12.2018, acquisita al prot. D.G.A. n. 27065 del 17.12.2018);
19. nota prot. GD/PGP/LU n. 60629 del 13.12.2018 di Abbanoa – Settore distribuzione (P.E.C. del 13.12.2018, acquisita al prot. D.G.A. n. 26816 del 14.12.2018);
20. nota prot. n. 44843 del 14.12.2018 di A.R.P.A.S. – Dipartimento Nuoro e Ogliastra – Direzione tecnico-scientifica (P.E.C. del 14.12.2018, acquisita al prot. D.G.A. n. 26857 del 14.12.2018);
21. schede, compilate durante la C.d.S. del 14.12.2018, contenenti le osservazioni/pareri dei seguenti Enti:
  - 21.1 Comune di Olbia;
  - 21.2 Rete ferroviaria italiana;
  - 21.3 Consorzio di bonifica della Gallura;
  - 21.4 Assessorato dei lavori pubblici – Servizio opere idriche e idrogeologiche;
22. nota prot. n. 137020-P del 12.12.2018 di E.N.A.C. – E.S.R. (P.E.C. del 12.12.2018, acquisita al prot. D.G.A. n. 26693 del 12.12.2018);
23. nota prot. n. 15695 del 23.08.2018 dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna (P.E.C. del 23.08.2018, acquisita al prot. D.G.A. n. 18024 del 23.08.2018)".

L'Assessore prosegue l'illustrazione dell'iter dando atto delle note acquisite anche per sola conoscenza dallo SVA durante l'iter istruttorio e riguardanti anche procedimenti autorizzativi in capo a Enti regionali e non per le opere, o parte delle stesse, oggetto del procedimento di VIA.

Riferisce della nota del 21.03.2019 (prot. n. 496, acquisita al prot. DGA n. 6563 di pari data) con la quale l'Ufficio di Supporto del Commissario ha chiesto l'esclusione dal procedimento di VIA dei due ponti ferroviari, denominati Ponte n. 16 e Ponte n. 18, previsti sul nuovo scolmatore del rio Tannaule paventando ritardi nella conclusione del procedimento di VIA.

Lo SVA, con nota prot. DGA n. 7361 del 02.04.2019, ha respinto detta richiesta per le motivazioni già esposte con la nota di integrazioni di febbraio 2019. Inoltre, con lettera n. 7808 del 08.04.2019, ha significato all'Ufficio del Commissario che, contrariamente a quanto desumibile nella medesima nota n. 496 "[...] alcuna responsabilità può essere attribuita a questo Servizio (ndr. SVA) in merito a ritardi nella definizione dell'iter del procedimento di V.I.A.".



L'Assessore continua riferendo che:

1. con nota prot. n. 918 del 17.05.2019 (prot. DGA n. 10827 del 20.05.2019) l'Ufficio di Supporto del Commissario ha trasmesso in supporto digitale, parte delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti con nota dello SVA prot. DGA n. 3373 del 13.02.2019. Viene infatti precisato che con successive comunicazioni saranno fornite le integrazioni in relazione ai punti 7 ("Vibrazioni") e 12 ("Piano previsionale acustico per la fase di cantiere") della nota n. 3373;
2. con nota prot. DGA n. 14592 del 05.07.2019, lo SVA, richiamato quanto previsto dalla DGR 34 /33 del 2012 in merito agli adempimenti formali sul deposito documentale, in riscontro alla richiesta di cui alla nota prot. n. 918 del 17.05.2019, ha comunicato al Commissario la propria disponibilità "[...] ad accettare anche la sola copia digitale, chiedendo al Comune e alla Provincia in indirizzo la medesima disponibilità in tal senso [...]" in assenza della quale "[...] la struttura del Commissario dovrà ottemperare per tempo [...]" e ha chiesto la trasmissione dei file in formato sorgente non inviati con la nota 918;
3. con nota prot. n. 1194 del 08.07.2019 (prot. DGA n. 14780 del 09.07.2019) l'Ufficio di Supporto del Commissario ha completato l'invio delle integrazioni di cui alla nota SVA n. 3373 del 13.02.2019, trasmettendo la documentazione relativa agli "impatti acustico e delle vibrazioni";
4. con P.E.C. del 06.09.2019 (prot. DGA n. 18541 del 09.09.2019), il comune di Olbia ha trasmesso la nota prot. AOO.c\_g015.06/09/2019.0100815, di riscontro alla nota prot. n. 1194 del 08.07.2019 del proponente, con allegata una relazione di sintesi delle osservazioni sullo Studio di compatibilità idraulica e sullo Studio di impatto ambientale, relativi alla documentazione integrativa depositata dal proponente a maggio e luglio 2019;
5. con P.E.C. del 06.09.2019 (prot. DGA n. 18550 del 09.09.2019), il comune di Olbia ha trasmesso la nota prot. AOO.c\_g015.06/09/2019.0100827, con allegate osservazioni sul Progetto definitivo, sullo Studio di compatibilità idraulica e sullo Studio di impatto ambientale depositati dall'Ufficio di Supporto del Commissario a maggio e luglio 2019;
6. con P.E.C. del 07.11.2019 (prot. DGA n. 23063 di pari data) è pervenuta, inespugnabilmente, la nota prot. n. 1789 del 07.11.2019, con cui l'Ufficio di supporto del Commissario "sollecita" lo SVA ai fini dell'emissione del giudizio di compatibilità ambientale dell'intervento. Tale nota non è stata ritenuta meritevole di riscontro da parte dello SVA;
7. con note prot. DGA n. 123 del 07.01.2020 e n. 226 del 08.01.2020, lo SVA ha comunicato la



- convocazione della seconda conferenza dei servizi istruttoria in data 29.01.2020;
8. con P.E.C. del 13.01.2020 (prot. DGA n. 636 del 14.01.2020), il Comune di Olbia ha inviato la nota prot. AOO.c\_g015.13/01/2020.0003649, richiedendo <<[...] che vengano messe a disposizione degli Enti partecipanti alla conferenza le controdeduzioni della struttura commissariale, se esistenti, alle osservazioni fatte dal comune di Olbia.>> (ndr. P.E.C. del 06.09.2019, acquisite ai prot. DGA. n. 18541 e n. 18541 del 09.09.2019 di cui si è già riferito);
  9. con nota prot. DGA n. 783 del 15.01.2020, lo SVA ha inviato all'Ufficio di Supporto del Commissario, per la formulazione di eventuali controdeduzioni, le osservazioni del Comune di Olbia (ndr. trasmesse il 06.09.2019 allo SVA e al Servizio difesa del suolo dell'A.R.D.I.S.);
  10. l'Ufficio di Supporto del Commissario in seguito all'esame delle osservazioni del Comune di Olbia, con nota prot. n. 106 del 20.01.2020 (prot. DGA n. 1109 del 21.01.2020) ha informato lo SVA di aver apportato modifiche ([...] peraltro del tutto irrilevanti [...]) ad alcuni documenti già depositati.

In data 29.1.2020, presso la sala conferenze della Presidenza della Regione in Cagliari, si è svolta la seconda conferenza istruttoria inerente al procedimento di VIA con il coordinamento del Servizio SVA e la partecipazione dei funzionari/rappresentanti del Servizio tutela della natura e politiche forestali, del proponente (funzionari e consulenti), del Comune di Olbia (Sindaco, funzionari e consulenti), del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale, della Direzione Generale dell'A.R.D.I.S., del Servizio attività estrattive e recupero ambientale, del S.O.I., della società R.F.I., della Società ANAS, del Consorzio di bonifica della Gallura, dell'A.R.P.A.S. – Dipartimento di Nuoro e Direzione tecnico-scientifica. Nel corso della conferenza il proponente ha esposto le integrazioni richieste a seguito della prima conferenza istruttoria, nonché le controdeduzioni alle osservazioni inviate dal Comune di Olbia a settembre 2019. Lo SVA e l'A.R.P.A.S. hanno rilevato che la “Relazione sulla gestione delle materie”, predisposta ai sensi del DM 161 /2012, prevede di riutilizzare circa 700.000 m<sup>3</sup> di terre da scavo in esubero come sottoprodotto nella cava sita in località Piscovei nel comune di Olbia. Si è evidenziato che l'art. 184 bis del D.Lgs. n. 152 /2006 stabilisce, tra le altre, la condizione che l'utilizzo del materiale in esubero abbia una destinazione certa. La certezza oggettiva dell'utilizzo, e non la mera eventualità, concorre infatti, insieme ad ulteriori condizioni previste dalla norma, ad escludere detti materiali dall'ambito di applicabilità della normativa sui rifiuti. Sotto questo profilo il “Piano” predisposto dall'Ufficio del Commissario non soddisfa il requisito della certezza rispetto alla quale la lettera del Gestore della



cava anzidetta costituisce una mera lettera di intenti, priva, peraltro, di ogni riferimento alle quantità indicate/previste dal proponente. Per tali ragioni il PdU non è approvabile e risulta impossibile presentare alla Giunta regionale, cui spetta l'approvazione del predetto Piano e l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto di VIA in esame, una conseguente proposta positiva. Nel merito anche il rappresentante del Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato regionale dell'Industria ha specificato che il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo riferito alla percentuale di queste che devono essere conferite presso un'attività di cava autorizzata dal Servizio, quale la cava in discussione (n.d.r. in località Piscolvei), sia parte integrante della procedura in materia di VIA della stessa attività, finalizzata poi all'autorizzazione da parte del medesimo Servizio. Ha evidenziato inoltre che dovranno essere specificate la quantità e la tipologia del materiale (es. terra, terra vegetale, inerte etc.) oggetto della commercializzazione successiva al trattamento in impianto.

Durante la conferenza sono stati espressi pareri/contributi dei seguenti Enti:

- Comune di Olbia: ha ribadito il parere contrario alle opere di mitigazione e ha depositato due relazioni con evidenziate criticità, sia di natura idraulica che in merito agli impatti ambientali, di seguito riassunte:  
la carente definizione progettuale, l'inadeguatezza della soluzione del progetto in relazione agli interventi molto invasivi sui canali cittadini, gli impatti degli interventi lungo le sponde dei canali, l'onerosità e impossibilità della manutenzione dell'alveo dei canali urbani, la complessità delle problematiche (idrauliche, urbanistiche, trasportistiche, residenziali, immobiliari etc.) non adeguatamente considerate, l'ulteriore frammentazione del tessuto urbano; gli impatti insostenibili sul sistema urbano durante le fasi di cantiere; gli impatti delle vasche di laminazione sulla città; le criticità idrauliche delle vasche di laminazione, le verifiche di dam break, l'impatto sociale ed urbano degli espropri, la sottostima dei volumi di scavo, indisponibilità dell'area dell'Ex Artiglieria quale sito di utilizzo delle terre e rocce da scavo. Il Sindaco ha chiesto che si proceda alla chiusura negativa della procedura, "stante ormai le conclamate problematiche irrisolte del progetto sottoposta a VIA";
- Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale: ha confermato il parere favorevole espresso nelle precedenti note;
- ANAS S.p.A.: ha evidenziato elementi di inadeguatezza di alcuni documenti progettuali. Sulla richiesta di informazioni relativa alle opere di riqualificazione della viabilità (Strada Sassari -



- Olbia) e degli svincoli con necessità di apporto di materiali da destinare al riutilizzo, l'ANAS ha comunicato che si riserverà di verificare gli elaborati progettuali depositati;
- Servizio opere idriche e idrogeologiche (S.O.I.): ha confermato quanto comunicato con la nota prot. 16173 del 20.05.2019;
  - A.R.D.I.S.: ha espresso parere favorevole nell'ambito del procedimento di VIA in relazione alla coerenza dell'intervento con il PAI, mentre si riserva di esprimere il parere di competenza relativo alla procedura di compatibilità idraulica ancora in corso;
  - Consorzio di bonifica della Gallura: ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
  - Società Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) S.p.A.: ha espresso parere favorevole;
  - A.R.P.A.S. – Dipartimento di Nuoro e Ogliastra: ha reiterato la richiesta già espressa di approfondire il PMA attraverso la redazione di un documento operativo con la messa a disposizione di dati in formato editabile.

Successivamente alla conferenza sono pervenute:

- con P.E.C. del 24.01.2020 (prot. DGA n. 1676 del 27.01.2020), la nota datata 21.01.2020, con cui Tim S.p.A., nell'esprimere il proprio nulla osta al progetto, ha evidenziato <<[...] la necessità di mantenere, per i propri impianti, qualora presenti, razionali ed irrinunciabili condizioni, da considerare sia in fase di organizzazione dei cantieri sia in fase di realizzazione delle opere, che ne garantiscano la funzionalità, l'integrità e la continuità del servizio, anche, se necessario, con adeguamenti e/o spostamenti provvisori e/o definitivi. [...]>>;
- con P.E.C. del 28.01.2020 (prot. DGA n. 1812 di pari data), il C.F.V.A. – S.T.I.R. Tempio Pausania ha trasmesso la nota prot. n. 6258 del 28.01.2020 con cui comunica <<[...] che gli interventi in oggetto ricadono in aree non sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e pertanto la loro realizzazione non richiede il rilascio di provvedimenti amministrativi e/o pareri da parte del CFVA. [...]>>;
- con P.E.C. del 28.01.2020 (prot. DGA n. 1875 del 29.01.2020), il Servizio del Genio civile di Sassari (già S.T.O.I.SS) ha trasmesso il parere di competenza (nota prot. n. 2634 del 28.01.2020) recante <<[...] visto il precedente parere favorevole, espresso da quest'ufficio in data 13.12.2018, prot. 43825, e considerato che non vi sono variazioni ritenute sostanziali, si conferma il parere favorevole anche per le integrazioni, in coerenza con quanto già espresso nella precedente conferenza. Ci si riserva successivamente di emettere il permesso



amministrativo di competenza, ai soli fini idraulici, per i lotti 2, 3, 4, ai sensi del R. D. 523/1904, sul progetto definitivo, completo delle eventuali modifiche ed integrazioni, considerato che sul lotto 1 è già stato rilasciato il permesso con Determinazione n. 15847/802 del 16.05.2019, che si allega alla presente. [...]>>;

- con P.E.C. del 29.01.2020 (prot. DGA n. 2040 del 30.01.2020), la Società R.F.I. ha segnalato la necessità di alcuni chiarimenti documentali esprimendo il parere favorevole di competenza;
- con P.E.C. del 29.01.2020 (prot. DGA n. 2015 del 30.01.2020), la Società TERNA ha comunicato il parere favorevole di competenza, segnalando alcune interferenze con degli elettrodotti presenti nell'area di intervento;
- con P.E.C. del 07.02.2020 (prot. DGA nn. 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2733, 2734, 2735, 2736 del 10.02.2020) il Sindaco del comune di Olbia ha trasmesso al Presidente della Regione Sardegna, al Commissario di Governo contro il dissesto Idrogeologico della regione Sardegna, agli Assessori dell'Ambiente, dei Lavori pubblici, dell'Industria, dell'Agricoltura, degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, della Programmazione, della Pubblica istruzione, al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, all'A.R.D.I.S. gli elaborati progettuali della proposta alternativa, la Delibera del CC. N. 10 del 12.02.2018 e la lettera di trasmissione del 19.02.2018 prot. n. 21646;
- l'Ufficio del Commissario, con la nota prot. n. 302 del 07.02.2020 (prot. DGA n. 2779 del 10.02.2020), ha comunicato allo SVA di ritenere <<[...] di poter fornire, entro 60 giorni dalla data della presente, i chiarimenti richiesti [...]>> durante la seconda conferenza istruttoria VIA;
- con nota prot. DGA n. 3045 del 12.02.2020, lo SVA, in riscontro alla nota del proponente n. 302 del 07.02.2020 (prot. D.G.A. n. 2779 del 10.02.2020), ha preso atto della comunicazione in ordine al termine di 60 (sessanta) giorni per la consegna dei chiarimenti di cui alla seconda conferenza istruttoria VIA, rendendosi disponibile a fornire ogni chiarimento utile anche mediante incontri tecnici appositamente convocati;
- con note AOO.c\_g015.14/02/2020.0019268 (prot. DGA n. 3390 del 17.02.2020) e AOO.c\_g015.14/02/2020.0019273 (prot. DGA n. 3395 del 17.02.2020), il Comune di Olbia ha trasmesso la "Relazione" e la "Relazione impatti CdS 29.01.2020";
- con nota prot. 5120 del 17.02.2020 (prot. DGA n. 3535 del 17.02.2020) l'ARPAS- Dipartimento Nuoro e Ogliastra ha trasmesso la relazione istruttoria (prot. ARPAS n. 799/2020 del 10.02.2020) prodotta dal Servizio Agenti Fisici della Direzione tecnico scientifica dell'ARPAS



- inerente alle osservazioni sulla componente rumore;
- con nota prot. 789 del 27.03.2020 (prot. DGA n. 6685 del 30.03.2020), l'Ufficio di supporto del Commissario, tenuto conto della ridotta operatività dell'Ufficio a causa dell'emergenza dovuta al Coronavirus, e del fatto che gli uffici erano rimasti chiusi per una settimana, non potendo rispettare la prevista data del 07.04.2020, ha comunicato di poter provvedere all'invio dei chiarimenti entro il 31.05.2020;
  - con nota prot. DGA 6727 del 30.03.2020, lo SVA, rilevando che gli uffici del Commissario erano rimasti chiusi per una settimana, ha accordato la proroga sino alla data del 15.04.2020 dando la disponibilità per l'incontro tecnico in modalità videoconferenza, tenutosi il giorno 31.03.2020. A seguito di ulteriori comunicazioni per le vie brevi, con nota prot. DGA 7383 del 27.04.2020, lo SVA ha accordato all'Ufficio di Supporto del Commissario l'ulteriore proroga sino alla data del 31.05.2020 per la consegna dei chiarimenti resisi necessari a seguito della seconda conferenza istruttoria VIA del 29.01.2020;
  - con nota prot. n. 15564 del 23.04.2020 (prot. DGA n. 8269 di pari data) il Servizio Tutela del Paesaggio, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato A alla Delibera GR 34/33 del 07/08/2012, ha evidenziato che <<[...]la maggior parte delle criticità attengono ad aspetti che esulano dalle competenze dello scrivente Servizio, o perché non riferibili ad aspetti paesaggistici, o in quanto relative ad aree non vincolate sotto il profilo paesaggistico”, quali ad esempio: l'impatto dei canali sul tessuto urbano, l'inefficienza idraulica del progetto, la manutenzione delle opere, i disagi e i costi sociali durante le fasi di cantiere, la potenziale pericolosità delle vasche in ambito urbano, l'impatto sociale e urbano degli espropri. Per quanto riguarda le vasche di laminazione in particolare ha osservato che <<[...] la localizzazione di tali interventi è stata individuata sulla base di criteri di tipo idraulico e che il progetto prevede, quale misura di mitigazione, la sistemazione a parco delle aree suddette operando una valorizzazione sotto il profilo urbanistico che risulta valida anche sotto quello paesaggistico[...]>>. Ha quindi confermato il proprio parere favorevole sul presupposto che siano perseguibili gli obiettivi di riqualificazione dichiarati nella strategia progettuale e che vengano realizzate tutte le opere di mitigazione e riqualificazione delle aree di intervento e ad esse contermini attualmente previste in progetto, compresa la riqualificazione delle aree





interessate dalle vasche SN1 e SN2 ubicate nel bene paesaggistico “fascia costiera” riassunte negli elaborati da SIA-03-06 a SIA-03-09, che dovranno essere compiutamente definite ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004;

- con nota prot. 5199-P del 04.06.2020 (prot. DGA n. 10959 del 05.06.2020) il MIBACT – SABAP-SS ha comunicato che l'intervento complessivo è coerente con le esigenze di tutela del bene paesaggistico, grazie alle misure di mitigazione in progetto, segnalando la necessità di ulteriori approfondimenti in merito all'intervento di riqualificazione ambientale proposto nell'area dell'Ex Artiglieria;
- con nota prot. 1100 del 30.05.2020 (pervenuta il 31.05.2020 e acquisita al prot. DGA n. 10750 del 03.06.2020) l'Ufficio di Supporto del Commissario ha trasmesso i chiarimenti sulle integrazioni prodotte a seguito della richiesta di cui alla nota n. 3373 del 13.02.2019 e della conferenza istruttoria del 29.01.2020;
- con nota prot. 5575 del 15.06.2020 (prot. DGA n.11633 del 16.06.2020) l'ARDIS ha espresso un <<[...] parere positivo in sede di VIA e rispetto alle proprie competenze in materia di PAI[...] >>, evidenziando che risulta in corso di completamento l'istruttoria dello Studio di compatibilità ai sensi dell'art. 24 delle NTA del PAI;
- lo SVA, con nota prot. DGA 13913 del 14.07.2020, inviata per conoscenza all'Ufficio di Supporto del Commissario, ha chiesto al S.O.I. la trasmissione delle risultanze istruttorie citate nella nota prot. 16173 del 20.05.2019 (prot. DGA n. 10860 del 20.05.2019) inerenti a quanto richiamato al punto 8) “Studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento”, di cui alla istruttoria preliminare all'acquisizione del parere dell'U.T.R. dei LL.PP. per il I Lotto-Vasche di laminazione delle opere in oggetto;
- con nota prot. 20895 del 24.07.2020 (prot. DGA n. 14812 in pari data) il S.O.I. ha riscontrato la nota SVA 13913 limitandosi a fare un rinvio, per gli argomenti di interesse, all'elaborato F-01-01 “Studio delle Condizioni di deflusso a valle degli sbarramenti” e agli ulteriori elaborati in esso richiamati oltreché a quelli messi a disposizione dalle varie amministrazioni nell'ambito del procedimento di VIA;
- con nota prot. 1396 del 24.07.2020 (prot. DGA n. 14875 del 27.07.2020), l'Ufficio di Supporto del Commissario, pur avendo ricevuto la nota SVA n. 13913 per sola conoscenza, ha rappresentato considerazioni non richieste, attinenti, in particolare, a chiarire elementi di competenza del S.O.I., insinuando il dubbio sulla legittimità della richiesta da parte dell'Ufficio



- competente in materia di VIA, prospettando, inopinatamente, l'interessamento di Ministeri per una "regolamentazione" non pertinente alla fase di VIA. A ben vedere, la richiesta legittima dello SVA è limitata alla valutazione degli impatti ambientali di propria competenza, non già riferita ad aspetti attinenti al momento autorizzatorio;
- lo SVA, con nota prot. DGA n. 15140 del 29.07.2020, ha rinnovato la richiesta al S.O.I. (competente Ufficio istruttore interpellato) in merito alla condivisibilità dei contenuti della nota dell'Ufficio del Commissario prot. 1396 del 24.07.2020, in quanto aventi entrambe le note lo stesso firmatario;
  - con nota prot. 22515 del 06.08.2020 (prot. DGA n. 15849 in pari data) il S.O.I. ha riscontrato la nota SVA n. 15140 esprimendo <<[...] la completa condivisione dei contenuti della nota dell'Ufficio del Commissario n. 1396 del 24.07.2020 [...]>>;
  - con nota prot. n.25969 del 06.08.2020 (prot. DGA 15906 del 07.08.2020), l'ARPAS-Direzione Tecnico-Scientifica - Dipartimento Nuoro e Ogliastra - Servizio Agenti Fisici ha trasmesso chiarimenti sulle integrazioni di cui alla nota dell'Ufficio di supporto del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico prot. n.1100, CL. VI.2.6, F.3/SF/1 del 30/05/2020, acquisita agli atti da ARPAS con prot. n.17350/2020 del 01/06/2020, comunicando che <<Per quanto riguarda l'impatto acustico le osservazioni redatte a cura del Servizio Agenti Fisici dell'ARPAS – Direzione Tecnico-Scientifica (vedi allegato) evidenziano che la documentazione trasmessa non apporta alcuna modifica rispetto a quanto richiesto con la Ns nota prot. 799 /2020 DI del 10/02/2020, pertanto ci si riserva di trasmettere le ulteriori valutazioni a valle della predisposizione del Progetto Esecutivo. La Valutazione della Componente Vibrazioni, in assenza di dati sperimentali, è stata condotta dai proponenti sulla base di ipotesi per cui gli stessi Progettisti nelle conclusioni affermano la necessità di predisporre un Piano di Monitoraggio specifico, volto a garantire i valori di immissione suggeriti dalle norme tecniche. Il PMA proposto contempla, secondo quanto dichiarato dai proponenti, sia la verifica acustica strumentale AO e CO che la verifica strumentale delle vibrazioni, pertanto ci si riserva di esprimere ulteriori considerazioni in sede di concertazione dello stesso.>>.

L'Assessore riferisce che solo in data 31.05.2020, dopo un'ulteriore richiesta di proroga, è stata depositata la documentazione dalla quale sono emerse ancora criticità e carenze documentali, persistenti nonostante il lungo iter istruttorio e i diversi incontri tecnici e interlocuzioni, anche per le vie brevi, con il proponente. D'altro canto è da evidenziare che solo dopo poco meno di 900 giorni



dal deposito della istanza di VIA (12.02.2016) e dallo svolgimento della presentazione al pubblico (5 aprile 2016) è stata depositata a luglio 2018 la documentazione progettuale.

Rilevate le criticità, le incompletezze e le carenze procedurali, nonché la non superabilità di alcuni impatti, riscontrati anche in seguito all'esame della documentazione depositata il 31.05.2020, è stata trasmessa all'Ufficio del Commissario la comunicazione prot. DGA n. 16697 del 27.08.2020 con i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90:

<<[...] Il procedimento in oggetto, così come sopra descritto, ha avuto un iter particolarmente lungo e complesso, caratterizzato da numerose richieste di sospensione e di proroga dei termini previsti per la consegna della documentazione da parte del proponente. Nonostante i tempi procedurali abnormemente allungati e i numerosi incontri tecnici, anche dalla analisi delle ultime integrazioni depositate non possono che ribadirsi forti criticità, carenze documentali oltre che i rilevanti impatti, tali da non essere né mitigabili, né compensabili, della proposta progettuale in esame. Le sopra menzionate criticità sono state già rappresentate sin dalla prima conferenza istruttoria tenutasi in data 14.12.2018, sono state esplicitate nella richiesta di integrazioni prot. D.G.A. n. 3291 del 12.02.2019 e parzialmente confermate anche nell'ambito della seconda conferenza istruttoria, tenutasi in data 29.01.2020, in cui, tra l'altro, in estrema sintesi, è stata rilevata la non approvabilità del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo e la non completezza della documentazione fornita rispetto alle integrazioni richieste già a valle della prima conferenza di servizi istruttoria VIA del 14.12.2018, con particolare riferimento ai seguenti punti: interferenze degli interventi con le acque sotterranee e ingressione del cuneo salino; analisi costi-benefici; impatti degli interventi sui suoli (componente agronomica); trasporto solido e impatto acustico e vibrazioni.

Pertanto, dato atto dei pareri pervenuti e/o acquisiti anche nel corso delle conferenze istruttorie e sopra richiamati, nonché di tutte le osservazioni pervenute e comunicate all'Ufficio di Supporto del Commissario, in qualità di proponente; rilevato che i chiarimenti contenuti nella documentazione depositata dall'Ufficio di Supporto del Commissario in data 31.5.2020 non hanno, di fatto, permesso di superare quelle che risultano essere fondamentali criticità, di seguito esplicitate, rilevate sin dalla prima conferenza istruttoria del 14.12.2018, con la presente si comunicano, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., le motivazioni che conducono alla proposta di un giudizio negativo di compatibilità ambientale del progetto:

A) Terre e rocce da scavo:



Nonostante le reiterate richieste e il lungo tempo a disposizione, il Piano di utilizzo non è stato presentato. In realtà, con l'elaborato S.I.A.\_08 è stata presentata una cosiddetta "Relazione sulla gestione delle materie", a coronamento di quattro "P.d.U." (G-12\_00 e numero tre G-04-00) specifici per ognuno dei quattro lotti in cui dovrebbe essere suddivisa la realizzazione dell'opera. Nonostante la suddivisione del P.d.U. secondo i lotti funzionali del progetto non sia in linea con quanto richiesto dalla normativa vigente, che prevede l'approvazione di un unico P.d.U., si è comunque proceduto alla loro analisi.

Nella tabella seguente sono indicati i volumi di materiali scavati, i quantitativi da riutilizzare in situ e quelli da riutilizzare ex-situ.

<b>Opera</b>	<b>Scavo m3</b>	<b>Riutilizzo in situ m3</b>	<b>Riutilizzo ex-situ m3</b>
Vasche Laminazione	507599	231672	275928
Sistemazione aste fluviali	1189196	190179	999017
<b>Totale</b>	<b>1696795</b>	<b>421851</b>	<b>1274945</b>

Il proponente, come noto, deve dimostrare, oltre alla qualifica di sottoprodotto dei materiali di scavo, la certezza del riutilizzo, riportando le autorizzazioni relative alla tipologia di riutilizzo. Negli elaborati proposti questo requisito è dimostrato solo per una parte dei volumi indicati. Invece, nei cc.dd. "P.d. U." prodotti sono state presentate 7 ipotesi progettuali che garantirebbero il riutilizzo in termini volumetrici delle terre e rocce da scavo in esubero ma non viene indicata la soluzione scelta per il progetto, che deve essere approvato, come qualunque altro progetto, sulla base di una soluzione progettuale indicata dal proponente.

È di tutta evidenza che, non competendo agli Uffici istruttori l'individuazione della scelta tra le sette opzioni, gli stessi non possono sostituirsi al proponente per effettuarla.

Consegue che non sia tecnicamente possibile approvare un documento che non indichi univocamente e in modo certo quale sia la soluzione progettuale da sottoporre ad approvazione. L'individuazione di un'unica soluzione non è stata riscontrata dal proponente. I documenti presentati indicano le intenzioni dei conduttori degli impianti di cava a ricevere i quantitativi di terre e rocce da scavo per ripristini ambientali o utilizzo in impianti di produzione, ma i quantitativi indicati con autorizzazioni vigenti nelle varie alternative, sono complessivamente inferiori a 90.000 m3. Nelle note presentate, per raggiungere i quantitativi indicati nelle varie alternative, i conduttori interpellati



dal proponente indicano chiaramente la necessità di presentare per la loro approvazione progetti di modifica relativi alla coltivazione/recupero delle cave o di ampliamento della capacità degli impianti di recupero esistenti.

Quindi la possibilità di ricevere i quantitativi necessari per garantire il riutilizzo delle terre in esubero dalle opere di progetto è subordinata all'accoglimento di una istanza progettuale che non risulta essere stata ancora presentata dai conduttori delle cave e per la quale non è assicurato il rilascio dell'autorizzazione nei termini che consentano il riutilizzo dei volumi progettuali.

Inoltre, come già segnalato, non è stata chiarita l'effettiva capacità dell'impianto della cava di Piscolvei di poter trattare l'ingente quantitativo, oltre 600.000 m<sup>3</sup>, sulla base delle attuali autorizzazioni in possesso dell'impianto e nei tempi previsti dalla realizzazione del progetto.

Ne consegue la mancanza di quella necessaria certezza che dia evidenza del riutilizzo delle terre e rocce da scavo, per ingentissimi quantitativi.

Infatti, nella migliore delle alternative presentate di riutilizzo nella documentazione allegata, sembrerebbero soddisfatti i criteri di cui prima per circa 700.000 m<sup>3</sup>, e quindi con un mancato riutilizzo di 570.000 m<sup>3</sup>.

Ulteriore criticità non considerata negli elaborati progettuali è dovuta alle caratteristiche delle terre /sedimenti che verranno scavati alle foci, che non hanno mostrato superamenti delle CSC, ma che hanno contenuti in sali, SO<sub>4</sub> e Cl, decisamente superiori a quelli delle aree superficiali in cui viene ipotizzato il loro riutilizzo, fatto questo che determina limitazioni sull'effettivo riutilizzo come terre e rocce da scavo. Nella foce del Rio Seligheddu verranno scavati 211.000 m<sup>3</sup> il cui riutilizzo è stato suddiviso in 48.000 m<sup>3</sup> da riutilizzare in situ-cantiere per arginature e 163.000 m<sup>3</sup> ex-situ per ripristino morfologico. Questi quantitativi per essere riutilizzati necessitano di un trattamento che permetta una riduzione dei livelli di sali contenuti. Si potrebbero riutilizzare in aree con caratteristiche simili quali zone paludose o aree costiere, non presenti nel progetto in esame. Questo impatto non è stato valutato negli elaborati proposti.

La mancata presentazione di un piano di utilizzo e la mancata certezza del riutilizzo delle terre e rocce da scavo, come emerge dall'analisi comunque effettuata dei quattro c.d. "P.d.U.", non consente l'approvazione del Piano di utilizzo così come richiesto dalla normativa vigente, in quanto non presentato, ma non consente nemmeno di superare eventualmente la sostanziale assenza del P.d.U. di legge, in quanto dai quattro cc.dd. "P.d.U." non risulta comprovata la certezza del riutilizzo di almeno 570.000 m<sup>3</sup> di terre e rocce da scavo.



B) Gestione dei sedimenti negli alvei:

nella documentazione trasmessa a maggio 2020 sono stati forniti alcuni chiarimenti; non risulta tuttavia allegato il progetto di gestione dei sedimenti, a scala di bacino, come raccomandato anche dalla Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti (Allegato 2.0 alla Delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 7.7.2015), funzionale a garantire nel tempo, la sostenibilità degli interventi, l'efficienza delle opere e evitare il deterioramento del livello di sicurezza raggiunto.

C) Aspetti idrogeologici:

- la caratterizzazione quantitativa delle acque sotterranee, in assenza anche del calcolo del bilancio Idro-geologico con i dati della serie di dati pluviometrici aggiornati, risulta non esaustiva e decisamente non adeguata a stabilire gli impatti sulle acque superficiali e sotterranee. L'equazione di bilancio idrogeologico non è stata risolta utilizzando la serie completa di dati pluviometrici congruente con quella utilizzata per le altre elaborazioni idrauliche;
- la relazione idrogeologica allegata trascurava l'analisi del complesso granitico arenizzato come acquifero che localmente e in modo naturale costituisce un importante mezzo per deflussi localizzati e non permette di valutare sovrapposizioni, spartiacque sotterranei, e i rapporti idrogeologici tra le formazioni acquifere e gli scambi idrici tra acquiferi di letto e di tetto. Questo acquifero, anche se poco produttivo, è chiaramente il più vulnerabile a causa di una permeabilità maggiore e minore soggiacenza;
- la modifica degli apporti in falda da monte e quindi la conseguente variazione della superficie piezometrica stagionale della falda ospitata nell'acquifero superficiale, produrrà come effetto primario un incremento areale della superficie dell'acquifero soggetta a ingressione marina, a cui consegue una modifica qualitativa della geochimica delle acque di falda che porta ad un deterioramento delle caratteristiche qualitative delle acque sotterranee. Gli effetti del progetto sul corpo idrico, in particolar modo l'approfondimento dei canali e l'escavo delle foci, provocano il deterioramento dello stato qualitativo delle acque di transizione; stato che risulta essere non conforme al disposto dell'art. 1 della direttiva CE 2000/60 che impedisce qualsiasi "ulteriore deterioramento" della qualità e quantità delle acque sotterranee. La valutazione proposta ritiene, senza dati oggettivi, che l'aumento di salinità nella falda superficiale sia



limitato strettamente all'area di approfondimento dei canali, valutando come scarsamente rilevante l'ampliamento del cuneo salino anche ai lati dei canali stessi del Rio San Nicola e Seligheddu. Si ritiene riduttivo l'impatto così stimato;

- il piano di monitoraggio per la caratterizzazione quantitativa delle acque sotterranee e superficiali nella fase ante e post operam non risulta programmato in seguito allo sviluppo di modelli idrogeologici analitici di previsione sviluppati in 2d e 3d;
- nelle aree di laminazione delle 2 vasche del Rio San Nicola (VSN1, VSN2), gli scavi intercettano la superficie di falda, che nella configurazione post operam, risulta in risalita verso monte ed è pertanto in grado di creare aree di ristagno e determinare impatti sui ricettori sensibili (abitazioni/aziende) e sull'acquifero sotteso. Dai rilievi e dai sopralluoghi eseguiti è evidente come ci siano zone, vasche San Nicola, dove la falda acquifera si può trovare a quote dal piano di campagna inferiori al metro. Per questo motivo si ritiene che la rete di monitoraggio proposta potrebbe risultare non sufficiente per ottenere risposte adeguate alla misurazione degli impatti;
- gli scavi interesseranno il sottosuolo per diversi metri in falda rappresentando un fattore critico che non viene valutato adeguatamente in quanto il progetto prevede l'abbassamento del livello piezometrico e quindi emungimenti continui con sottrazione di acqua sotterranea al sistema acquifero di Olbia. L'abbassamento della falda realizza una perturbazione alla circolazione delle acque sotterranee, con abbassamenti stimati pari a 4m, che si somma a quello dato dal diaframma impermeabile delle arginature di tutte le vasche di laminazione. Detto impatto risulta complessivamente non valutato nello S.I.A. depositato;
- in relazione ai superamenti delle C.S.C. nelle acque sotterranee, si segnala che non essendo al momento attuale ipotizzabile la sussistenza di valori di fondo, e sussistendo superamenti anche di composti organici soprattutto nelle zone urbane, si ritiene necessario prevedere una campagna di verifica sui punti di campionamento in cui sono stati rilevati superamenti delle C.S.C. e, solo sulla base dei risultati analitici, attualmente mancanti, dovrà essere valutata l'eventuale necessità di avviare procedure ex articolo 242-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

D) Aspetti agronomici:

Punto a) la realizzazione delle vasche di laminazione comporterà degli impatti negativi alle aziende ricadenti all'interno del perimetro degli invasi in quanto parte dei terreni sarà espropriata, e quindi non più nella disponibilità dei proprietari e parte, quella soggetta ad allagamento, si ipotizza possa



conservare un utilizzo agricolo con apposizione di un vincolo di servitù (solo per vasche SE1 e SE2). Complessivamente, tra aree da espropriare e da assoggettare a servitù, la superficie interessata dalle vasche è di 52,605 ha. Di questi, la perdita di suolo per utilizzo agricolo e zootecnico a seguito della costruzione delle arginature delle vasche è di 6,983 ha (dati desunti dalla tavola SIA-12.01.7).

Si rileva, pertanto, che ci sarà un impatto negativo sulle aziende agro zootecniche e sull'agroecosistema derivante dalla realizzazione delle opere che non è stata adeguatamente valutato e considerato. È carente, se non assente, la previsione di adeguate misure di mitigazione e compensazione identificate nella corretta stima del valore delle indennità di esproprio, che dovranno essere definite nel rispetto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327, l'8 giugno 2001 e determinate in maniera specifica per le singole aziende.

Punto b): per le vasche SN1 e SN2 sono descritte le operazioni di monitoraggio dei suoli, ante e post operam, che saranno eseguite in sede di progettazione esecutiva. Tuttavia, le indicazioni dei parametri e delle aree da monitorare è carente. Oltre ai parametri indicati, risulta infatti necessario indagare Na, Ca e Mg scambiabile, Ca totale e attivo. Le indagini dovranno riguardare anche le vasche SE1 e SE2 che, sebbene non interessate da interventi di escavo, data l'incertezza sul destino dei terreni (esproprio o servitù) dovranno comunque essere mantenuti in buone condizioni agronomico ambientali.

E) Analisi costi-benefici:

Tenuto conto che non è stata assolutamente considerata l'ipotesi del conferimento in discarica di 570.000 metri cubi di terre e rocce da scavo, che allo stato attuale non risultano essere riutilizzabili con "certezza", non è pienamente valutabile la sostenibilità economico sociale dell'opera.

F) Impatto acustico e vibrazioni:

in relazione all'impatto acustico e vibrazionale, si riporta di seguito quanto comunicato, con nota prot. n. 3208 del 6.8.2020 dal Servizio Controlli, monitoraggio e valutazione ambientale Servizio Agenti Fisici dell'ARPAS (ricevuta dallo Scrivente per il tramite del Dipartimento Nuoro e Ogliastra con nota prot. 25969 del 6.8.2020): "Si evidenzia che la documentazione trasmessa non apporta alcuna modifica a quanto prodotto in precedenza in relazione a quanto richiesto con la Ns nota prot. 799/2020 DI del 10.2.2020, pertanto ci riserviamo di trasmettere le ulteriori valutazioni a valle della predisposizione del Progetto Esecutivo, confidando sul fatto che lo stesso consenta di fornire elementi utili a superare le incertezze contenute nei precedenti elaborati. La Valutazione della Componente Vibrazioni, in assenza di dati sperimentali, è stata condotta dai proponenti sulla base di





ipotesi che pur essendo estremamente cautelative, sono anch'esse affette da notevole incertezza in quanto gran parte dei parametri necessari per il calcolo sono stati ipotizzati. Gli stessi Progettisti nelle conclusioni affermano la necessità di predisporre un Piano di Monitoraggio specifico volto a garantire i valori di immissione suggeriti dalle norme tecniche. Poiché il PMA proposto contempla, secondo quanto dichiarato dai proponenti, sia la verifica acustica strumentale AO e CO che la verifica strumentale delle vibrazioni, ci si riserva di esprimere ulteriori considerazioni in sede di concertazione dello stesso”.

L'Assessore riferisce che l'Ufficio del Commissario ha presentato le proprie controdeduzioni con nota prot. 1492 del 5 settembre 2020 (prot. DGA n. 17275 del 7.9.2020) che non è supportata da elementi tali da consentire di superare totalmente i motivi ostativi di cui alla nota DGA n. 16697 del 27.8.2020 citata.

Invero, come anche evidenziato nella predetta comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., la procedura di VIA ha avuto un iter particolarmente lungo e complesso, caratterizzato da ben 5 richieste di sospensione e di proroga dei termini previsti di consegna della documentazione da parte del proponente, ammontanti complessivamente a poco meno di 900 giorni.

Nonostante i tempi procedurali abnormemente allungati e i numerosi incontri tecnici, anche dalla analisi delle ultime integrazioni depositate non possono che ribadirsi forti criticità, carenze documentali oltre che i rilevanti impatti, tali da non essere né mitigabili, né compensabili, della proposta progettuale in esame. Le sopra menzionate criticità sono state già rappresentate sin dalla prima conferenza istruttoria tenutasi in data 14.12.2018, sono state esplicitate nella richiesta di integrazioni prot. DGA n. 3291 del 12.2.2019 e parzialmente confermate anche nell'ambito della seconda conferenza istruttoria, tenutasi in data 29.1.2020, in cui, tra l'altro, in estrema sintesi, è stata rilevata la non approvabilità del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo e la non completezza della documentazione fornita rispetto alle integrazioni richieste già a valle della prima conferenza di servizi istruttoria VIA del 14.12.2018, con particolare riferimento ai seguenti punti: interferenze degli interventi con le acque sotterranee e ingressione del cuneo salino; analisi costi-benefici; impatti degli interventi sui suoli (componente agronomica); trasporto solido e impatto acustico e vibrazioni.



In particolare, per quanto attiene alle terre e rocce da scavo si evidenzia che non sono corrette le controdeduzioni del proponente in merito ai rilievi di cui alla nota prot. DGA n. 16697 del 27.8.2020 che, pertanto, permangono tutti per le seguenti ragioni:

1. Non corrisponde al vero che sia tardiva "l'attuale segnalazione della presunta mancanza del Piano di utilizzo o la non rispondenza alla normativa del progetto a causa della presenza di un piano di utilizzo relativo al progetto di ciascun lotto"(pag.7), né che non risultava specifica «richiesta di presentazione di un singolo piano di utilizzo» (pag. 6) in quanto trattandosi di un'unica opera – giusto quanto stabilisce il DM 161/2012 «opera» è il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero ristrutturazione, restauro, manutenzione che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica – il Piano doveva essere uno e relativo a tutta l'opera e non ai singoli lotti (che la compongono) poiché il piano è, per espressa disposizione normativa, relativo all'intera opera (cfr. art. 5 D.M. 161/2012). Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo è presentato dal proponente all'Autorità competente almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere (rectius dell'intera opera).
2. Si ribadisce che il proponente debba dimostrare, ai fini dell'approvazione dell'intervento, la «certezza del riutilizzo» delle terre e rocce da scavo. Questo elemento (decisivo), ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 consente di trattare le terre e rocce da scavo come sottoprodotto e non come rifiuto. Solo se vi sarà certezza del riutilizzo vi sarà un sottoprodotto, diversamente si tratterà di un rifiuto con tutte le ovvie e rilevanti conseguenze. Detta certezza – lungi dal non dover essere dimostrata- è pretesa, fin da subito, dall'art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006 richiamato espressamente dal D.M. n. 161 /2012 (cfr. art. 2: "il presente Regolamento stabilisce, sulla base delle condizioni previste al comma 1, dell'articolo 184- bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente regolamento siano considerati sottoprodotti e non rifiuti"). L'art. 184 bis richiama e definisce gli ambiti del conseguente D.M. 161/2012 ("b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi").
3. E, ancora, basti ai fini della necessità della certezza che il materiale da scavo venga riutilizzato, l'art. 4 del D.M. 161/2012. "in applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è un sottoprodotto di cui



all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti: ....b) il materiale da scavo è utilizzato in conformità al Piano di Utilizzo: 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevanti, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiario viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali". Si confonde, inoltre, il fatto della «dimostrazione» dell'utilizzo (che attiene all'elemento probatorio successivo, ossia quello della c.d. "produzione"), come richiamato dal D.P.R. 120/2017, con quello della certezza che deve già sussistere in sede di approvazione di VIA. In questi termini è chiara la giurisprudenza chiamata a pronunciarsi proprio sulla legittimità del predetto D.M. n. 161/2012:" secondo quanto già menzionato, infatti, il principio della "certezza" dell'utilizzo dei materiali costituisce una delle condizioni prescritte dall'art. 184-bis T.U. Ambiente. La norma regolamentare (D.M. n. 161/2012 ndr.) ne fa, dunque, corretta applicazione. Sul punto vale ricordare quanto affermato dalla Suprema Corte in materia (sentenza n. 37508 del 2003), secondo la quale alla necessità che il prodotto sia riutilizzato si affianca, in linea con la giurisprudenza comunitaria, l'occorrenza che tale riutilizzo deve essere certo e non solo possibile. Ed ancora, la Corte di Cassazione penale Sez. III, richiamando il dettato dell'art. 14 della L. n. 178/2002 e la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee "Palyn Granit Oy C – 114/01, ha affermato che, affinché i "rifiuti delle attività di demolizione edili che costituiscono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. B) del D.Lgs. 22/97, non vengano considerati rifiuti è necessario che vi sia certezza in ordine: a) alla individuazione del produttore e/o detentore dei beni e/o sostanze de quibus, b) alla provenienza degli stessi ; c) alla sede ove sono destinati; d) al riutilizzo dei medesimi in ulteriore ciclo produttivo. Tale principio risulta ribadito nella sentenza della Cassazione civile, Sez. I, 25 agosto 2006 n. 18556. Più precisamente peraltro quanto alla qualificazione di "sottoprodotto" la Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 17823 del 11 maggio 2012, ha escluso che i residui prodotti possano essere considerati sottoprodotti ove non incorrono le condizioni stabilite nella definizione da rinvenirsi nell'art. 184-bis del D. Lgs. n. 152 cit." (TAR del Lazio sez. II bis, n. 6187 del 10.6.2014).

4. In questi medesimi termini si è espressa anche la cassazione penale: «Il D.L.vo 3 dicembre 2010 n. 2005 ha introdotto, nel D.Lgs. n. 152/2006, l'art. 184-bis secondo cui è da considerare sottoprodotto e non rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. a), qualsiasi sostanza od



oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa per l'utilizzo specifico tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. La giurisprudenza di questa corte ha, costantemente, ribadito che “.. ai fini della qualificazione di una sostanza o di un materiale quale sottoprodotto ai sensi dell'art. 183 lett. P) D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, le cinque condizioni previste dalla norma citata devono sussistere contestualmente” (cfr. Cassazione pen. Sez. 3 n. 10711 del 28.1.2009). È inoltre necessario che “...le sostanze o i materiali non siano sottoposti ad operazioni di trasformazione preliminare (art. 183, comma primo lett. P) D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs. 13.1.2008 n. 4 ), in quanto tali operazioni fanno perdere al sottoprodotto la sua identità e sono necessarie per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo” (cfr. cass. Sez. 3 n. 14323 del 4.12.2007 - depo. 7.4.2008). Infine, incombe sull'interessato anche successivamente alla modifica dell'art. 183 comma primo lett. p) D.Lgs. n. 152/2006 ad opera del D.Lgs. n. 4 del 2008, l'onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo” (cfr. Cass pen. Sez. 3 n. 41836 del 30.9.2008). I principi sopra richiamati, debbono ritenersi “validi” pure alla luce della disciplina contenuta nell'art. 184-bis.” (Cass pen. n. 7038 del 22.2.2012). Molto chiara e rilevante, in altri termini, la Cassazione Penale: «sottoprodotti son sempre stati quelle sostanze o quegli oggetti dei quali sin dall'inizio sia certa e non eventuale, la destinazione al riutilizzo nel medesimo ciclo produttivo o alla loro utilizzazione da parte di terzi (art. 183 comma 1 lett. N, D.Lgs. n. 152/2006, nella sua versione originaria; art. 183 comma 1, lett. P. D.L.gs 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 art. 184-bis, D.Lgs. 152/2006, introdotto dall'art. 12, D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205). È questa certezza oggettiva del riutilizzo che esclude a monte l'intenzione di disfarsi dell'oggetto o della sostanza (così espressamente art. 183, comma 1, lett. P., D.Lgs. n. 152/2006 come



modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4) e che concorre, insieme con le ulteriori condizioni previste dalle norme definitorie che si sono succedute nel tempo, a escluderlo dall'ambito di applicabilità della norma sui rifiuti. La mancanza di certezze iniziali sull'intenzione del produttore/detentore del rifiuto di «disfarsene» e l'eventualità di un suo riutilizzo legata a pure contingenze, impedisce in radice che esso possa essere qualificato come «sottoprodotto». Il deposito di rifiuti da demolizione in attesa di un loro eventuale riutilizzo denuncia ex se la mancanza della iniziale certezza del loro riutilizzo prima ancora della loro produzione». (Cass. Pen. n. 41607 del 2017).

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, nel ribadire l'assoluta mancanza di certezza dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per le considerazioni sopra esposte, precisa che le controdeduzioni inviate il 7 settembre 2020 ricalcano pedissequamente le considerazioni svolte durante l'iter procedimentale e che, a ben vedere, sono le stesse alla base dei motivi ostativi. Anche la documentazione inviata con la citata nota, relativa ai siti e/o impianti, che il proponente asserisce essere idonei a ricevere circa 700.000 m<sup>3</sup> di terre e rocce da scavo, nulla aggiunge a quanto già in atti perché trattasi di mere dichiarazioni di intenti inidonee a garantire il requisito della certezza richiesto dalla legge.

L'Assessore ritiene opportuno, nel richiamare ancora una volta la nota prot. DGA n. 16697 del 27.8.2020, evidenziare che il proponente ha predisposto sette alternative progettuali che "garantirebbero il riutilizzo in termini volumetrici delle terre e rocce da scavo in esubero", senza individuare, peraltro, la soluzione da sottoporre ad approvazione. Non essendo tecnicamente possibile approvare un documento che non indichi univocamente quale sia la scelta progettuale, la criticità sopra descritta non risulta superata neanche con le controdeduzioni fornite. A tale riguardo il proponente ha, infatti, indicato non una bensì due proposte progettuali, delle quali la seconda subordinata alla mancata accettazione della prima, denominata "soluzione base". Tuttavia, tale "soluzione base" è stata, inspiegabilmente, identificata nel conferimento del materiale in esubero presso l'impianto di frantumazione sito in località Piscolvei, nonostante i rilievi mossi da diversi Enti durante la seconda Conferenza del 29.1.2020, in particolare in merito alla nota prot. n. 1186 del 25.6.2018 che, contrariamente a quanto sostenuto dal proponente, non dimostra la "certezza di utilizzo" in quanto mera lettera di intenti.

Analogamente non risulta accettabile la seconda opzione, denominata soluzione 7, che prevede il conferimento presso impianti di frantumazione, in quanto è priva di qualunque supporto giuridico l'affermazione del proponente (pag. 11 delle controdeduzioni) secondo cui "[...] l'approvazione



stessa del Piano di utilizzo costituisce l'unico atto autorizzativo necessario all'utilizzo delle terre e rocce da scavo, aventi caratteristiche di sottoprodotto, presso l'impianto di frantumazione, vagliatura ecc. di un sito di cava [...]".

Del tutto errati e non pertinenti sono i riferimenti del proponente ai provvedimenti della Giunta Regionale riferiti a fattispecie asserite simili, ma che tali non sono per la sostanziale difformità di presupposti di fatto e di diritto, come nel caso specifico citato dal proponente (Delib.G.R. n. 3/22 del 23.1.2018).

Inconferente e distorsiva è l'interpretazione fatta dal proponente in merito a quanto comunicato dalla Provincia di Sassari con nota del 22.5.2020, atteso che il predetto Ente non ha alcuna competenza autorizzatoria in materia di terre e rocce da scavo; la competenza autorizzatoria della Provincia riguarda gli impianti di trattamento di rifiuti;

- con riferimento alla gestione dei sedimenti negli alvei, le controdeduzioni non sono idonee a superare le osservazioni evidenziate in sede di comunicazione dei motivi ostativi; invero non è stato predisposto il progetto di gestione dei sedimenti redatto a scala di bacino, richiesto sin dalla prima conferenza istruttoria VIA del 14.12.2018, e funzionale a garantire nel tempo la sostenibilità degli interventi, l'efficienza delle opere e evitare il deterioramento del livello di sicurezza raggiunto.
- relativamente agli aspetti idrogeologici le controdeduzioni confermano che l'analisi idrogeologica non ha considerato le valutazioni sul complesso granitoide arenizzato in quanto la stessa al paragrafo §11 riporta : Dalla descrizione del § 6.1 risulta chiaro dunque che gli acquiferi sono sostanzialmente due: uno impostato nelle rocce granitoidi paleozoiche, permeabili per fratturazione e "con un coefficiente di permeabilità ("K) compreso tra  $10^{-5}$  e  $10^{-8}$  m/s (acquifero a rete)" e da un altro impostato nei depositi quaternari. E', quindi, assodato che l'analisi degli impatti sulle acque sotterranee trascurava l'analisi idrogeologica e geoambientale del complesso granitoide arenizzato come acquifero che localmente appare l'unico affiorante e interessato dalle principali opere di sbarramento. La controdeduzione non chiarisce esaurientemente i rapporti idrogeologici tra deflussi localizzati, e non permette di valutare sovrapposizioni, spartiacque sotterranei, e i rapporti idrogeologici tra le formazioni acquifere e gli scambi idrici tra acquiferi di letto e di tetto. Detto acquifero, anche se poco produttivo, è chiaramente il più vulnerabile a causa di una permeabilità maggiore e minore soggiacenza;



- in relazione al cuneo salino, la controdeduzione conferma che l'utilizzo del modello concettuale in riferimento al caso di studio è quello riportato in letteratura, e pertanto non è assimilabile né adattabile al caso specifico ovvero funzionale alla valutazione dell'impatto delle opere sulle acque sotterranee in riferimento al combinato disposto dell'art. 1 della direttiva CE 2000/60 che impedisce qualsiasi "ulteriore deterioramento" delle acque sotterranee sia esso di natura qualitativa e quantitativa. La controdeduzione non è quindi supportata da un'analisi idrogeologica di contesto e di sito, considerando unicamente come causa dell'intrusione salina gli emungimenti da opere di presa e non i mancati apporti all'infiltrazione sotterranea, dovuti alla realizzazione delle opere di sbarramento, nonché in fase di realizzazione delle opere degli scavi in alveo. Pertanto si conferma che l'impatto così stimato sia riduttivo in rapporto alla complessità dell'opera e agli impatti sulla geochimica delle acque sotterranee;
- relativamente agli impatti sulla circolazione idrica sotterranea riconducibili agli scavi a monte degli sbarramenti (VSN1 e VSN2), il modello proposto teorizza un drenaggio delle acque di falda che contrasta con la modellizzazione ante e post operam. Nelle controdeduzioni si evidenzia l'interazione tra opere e falda sotterranea confermando che gli scorrimenti sotterranei si identificano a quote dal piano di campagna inferiori al metro. La condizione ante operam per le vasche mostra che la quota di progetto intercetta la superficie piezometrica evidenziando la circolazione sotterranea in ristagno, e determinando, quindi, effetti e impatti terminali sulla circolazione idrica sotterranea e sui ricettori sensibili. Si conferma il motivo precedentemente esposto per il quale la rete di monitoraggio proposta potrebbe risultare non sufficiente;
- relativamente agli scavi in alveo, le controdeduzioni confermano che gli impatti generati in fase di realizzazione, che il proponente prevede simultanea per i quattro lotti, e post operam, risultano complessivamente non valutati. Il progetto prevede, infatti, l'abbassamento del livello piezometrico e conseguentemente emungimenti continui, non quantificati e/o stimati, necessari per la realizzazione delle opere;
- in merito all'Analisi costi-benefici: come rilevato dallo stesso proponente, la criticità segnalata in relazione all'analisi costi-benefici è strettamente legata alle osservazioni formulate sul Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo che, nonostante le controdeduzioni, continua a evidenziare problematiche tecniche, persistendo le quali il "conferimento in discarica di 570.000 m3 di terre e rocce da scavo" continua ad apparire l'unica ipotesi percorribile. In



relazione all'incremento della spesa derivante dal citato conferimento in discarica, il proponente fornisce una stima pari a euro 4.691.100, senza però quantificare i connessi oneri di trasporto. Tali costi rappresenterebbero, pertanto, un ulteriore delta incrementale di spesa (al netto degli oneri di trasporto già computati nel quadro economico di progetto per la gestione di pari quantità di materiale). Tale carenza, il cui impatto finanziario è da valutare in rapporto ai siti di conferimento, si somma ad alcune interpretazioni metodologiche non condivisibili e a diverse imprecisioni nei calcoli dei costi/benefici che nel loro insieme, pur non inficiando integralmente l'analisi, contribuiscono a rendere più complessa la valutazione del progetto e meno attendibile il dato relativo al V.A.N. dello stesso, il cui valore tende a ridursi sensibilmente rispetto alle stime del proponente.

- altrettanto carenti e non conferenti sono le controdeduzioni relative ai rilievi inerenti all'impatto acustico e alle vibrazioni, che non superano le criticità precedentemente manifestate; viceversa relativamente agli "Aspetti agronomici", i chiarimenti e le informazioni resi disponibili solo con la nota 1492 del 05.09.2020 consentono di superare le criticità rilevate, pur risultando necessaria la determinazione delle indennità, quale misura di compensazione dell'impatto generato, basato su analisi tecnico estimative specifiche per singola azienda.

Tutto ciò premesso e considerato, tenuto conto di quanto emerso in sede di presentazione al pubblico, delle conferenze istruttorie, valutata tutta la documentazione agli atti, compresi i contributi istruttori e pareri pervenuti, le osservazioni del pubblico, e ogni altra comunicazione e/o interlocuzione intervenuta e, da ultimo, le controdeduzioni del proponente, trasmesse con la nota prot. 1492 del 5.9.2020 (acquisite al prot. DGA n. 17275 in data 7.9.2020) in risposta alla nota prot. DGA n. 16697 del 27.8.2020 (comunicazione ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi), l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatata l'insuperabilità degli impatti ambientali come sopra descritti, propone di esprimere un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale per l'intervento denominato "Opere di mitigazione del rischio idraulico del Comune di Olbia", presentato dal Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sardegna.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

**DELIBERA**





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 67/36  
DEL 31.12.2020

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Opere di mitigazione del rischio idraulico del Comune di Olbia", proposto dal Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Vicepresidente**

Alessandra Zedda